



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

# BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1912.

N. 3.

## SOMMARIO.

- I. — *La tutela degli emigranti* (Conferenza del comm. dott. Pasquale Di Fratta, Commissario generale dell'emigrazione).
- II. — *Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione*: Misure relative al traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti.
- III. — *Riassunti preliminari dei Rapporti del Commissario generale per l'immigrazione negli Stati Uniti per gli anni 1909-1910 e 1910-1911.*
- IV. — *La « Society for Italian Immigrants » e la Casa per gli Italiani in New York.*
- V. — *Per gli immigranti italiani negli Stati Uniti di America*: Consigli e suggerimenti.
- VI. — *Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione*: Personale del Commissariato — Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre 1912.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI

Via Appia Nuova, 234-A

1912

## La tutela degli emigranti (1)

**La storia degli uomini è la storia delle loro migrazioni.**

Devo alla cortesia ed alla benevolenza di egregi amici l'onore di inaugurare quest'anno il corso magistrale di emigrazione.

Non farò quel che si dice un discorso e tanto meno dirò cose nuove. Il campo della emigrazione è stato largamente mietuto. Dal punto di vista storico, demografico, economico-sociale e giuridico, questo mirabile fatto di grandi masse lavoratrici, le quali sotto la spinta di bisogni elementari, si muovono e si tramutano di uno in altro paese riuscendo a creare nuove forme di equilibrio, nuove ricchezze e nuovi popoli, è stato osservato, studiato ed esposto con acutezza di vedute e dovizia di dati; ed ormai, più che di procedere oltre, cominciamo quasi a sentire il bisogno di fermarci alquanto a riguardare il cammino percorso, a stringere i risultati delle analisi in un quadro dai contorni meno indefiniti e, specialmente, a risecare dal campo delle indagini e del sapere acquisito tutte le opinioni che in pratica non si sono verificate, tutti i problemi astratti od immaginari sui quali il flusso dei fatti passa trionfante, per volgere ogni nostra attenzione ad altri problemi che già rampollano dal vecchio ceppo inesausto.

Quanto a me, o m'inganno a parlato, o parmi che sia un problema astratto od immaginario quello di vedere se l'emigrazione sia un bene o un male, e l'altro, che ne scaturisce, se e come l'emigrazione si possa limitare o vietare, e l'altro cosiddetto della doppia cittadinanza e l'altro, ancora, se ai nostri emigranti convenga di acquistare la cittadinanza forestiera. La grande varietà dei pareri e delle soluzioni è già segno che noi non siamo sulla buona

---

(1) Conferenza tenuta l'11 febbraio 1912 dal comm. P. Di Fratta, Commissario generale dell'emigrazione, come inaugurazione al *Corso magistrale romano dell'emigrazione*.

strada; ma il più forte è che dovunque all'estero si verificarono condizioni simili od analoghe a queste nostre d'Italia, e il terreno per il dibattito poteva perciò essere propizio, il problema o non fu posto o, se venne posto, fu superato, non per magistero di leggi o comando di autorità, ma per vicende storiche, ossia per mutamento di cose e di fatti e per nascimento di altre cose e di altri fatti.

L'emigrazione è un grande fatto della storia. In un certo senso può dirsi che la storia degli uomini è la storia delle loro migrazioni e degli adattamenti successivi: migrazioni che, a seconda delle circostanze e del grado di sviluppo delle varie società umane, assunsero forme e caratteri diversi e furono talvolta spostamenti di popoli interi, tal'altra lenta e graduale espansione di un popolo sul territorio circostante, più spesso conquista bellica con deduzione di colonie, per raggiungere il massimo di specificazione con la emigrazione intesa nel senso che noi le attribuiamo oggi. Questa emigrazione propriamente detta, la quale per essere pacifica, continua, composta quasi totalmente di masse lavoratrici e per avere un ritmo quasi costante ed in ogni caso non difficilmente prevedibile, costituisce un elemento prezioso per la economia, è un portato esclusivo dei tempi moderni. La borghesia capitalistica, col creare da per tutto nel mondo imprese colossali e pressochè eguali condizioni di lavoro, le ha dato origine; e l'ha resa gigante ed agile con un sistema rapido, sicuro ed economico di grandi comunicazioni attraverso i continenti e gli oceani, venendo così ad offrire un diversivo ed uno sfogo a forze considerevoli che, altrimenti compresse, si sarebbero aperta la via da sé e fatto largo con violenza.

Ma, a parte questi caratteri peculiari i quali attengono ad una specifica costituzione sociale, la emigrazione ha alla sua base gli stessi motivi elementari che hanno determinato nella storia i grandi spostamenti di masse. E poichè è così, essa non pure sfugge ad ogni nostra coercizione, ma si sottrae ad ogni giudizio che si volesse farne con le consuete categorie del bene e del male, della convenienza e del danno, così utili ed ovvie nella pratica vita quotidiana, ma altrettanto incongrue ed incapaci a comprendere i fatti spontanei e spesse volte inconsapevoli della storia. La emigrazione noi possiamo soltanto studiare, forse regolarla per indi-

retto con illuminarne le vie faticose e stabilirvi dei punti di orientamento e, certo, possiamo difenderla e tutelarla come si difende e si tutela ogni altra fonte di ricchezza.

In fondo, quei problemi che ho ricordati dianzi ed ho chiamati immaginari tradiscono il disagio di una situazione cui gli attuali ordinamenti non porgono rimedio adeguato, ed esprimono, sia pure in forma inadatta e direi quasi impulsiva, il bisogno di altre superiori e più comprensive forme di tutela. E certo questo della tutela è un grande e vero problema che può e deve essere risolto nel comune interesse, perchè l'emigrazione odierna è condizione essenziale della vita dei popoli e tanto più avrà di vigore quanto più sia convenientemente difesa e più sia agguerrita contro le insidie che la minacciano.

### La legge del 1901.

Dopo l'esperimento ultra decennale e così poco soddisfacente della legge del 1888, la quale, calcata come su di uno schema liberale, abbandonava l'emigrante a se stesso, ossia alle sue iniziative ed alle sue difese individuali, il problema di una tutela più energica, più larga e necessaria che si svolgesse ed esercitasse indipendentemente dalla volontà dell'emigrante anzi contro la sua stessa volontà, apparve chiaro ed intero alla mente di molti uomini di alto intelletto e di nobile sentire, e, dopo lunghe vicende, fu risolto con la legge del 1901.

Il presupposto di questa legge è che l'emigrante, per dato e fatto della sua condizione sociale e della sua qualità, è un incapace, non altrimenti che a Roma era tenuto per incapace il *rusticus*. L'emigrante è ora troppo credulo, ora troppo diffidente, d'ordinario è ignorante, e come tale è facile ad essere circuito e sfruttato; e, per di più, egli si mette per vie nuove e difficili sulle quali anche persone accorte e provate trovano bene spesso la insidia e il disinganno. D'altra parte l'emigrazione, come fenomeno di massa, interessa non solo quelli che partono ma anche quelli che restano. Chi va lascia la famiglia che ne aspetta aiuto, lascia la patria che spera di riaverlo quando che sia, e, se non può ria-

verlo, spera e vuole che sia protetto e prosperi sotto il nuovo cielo a vantaggio comune e a prestigio del nome nostro.

Movendo da tali premesse la legge del 1901 organizza una tutela sistematica e minuta — forse fin troppo minuta — alla quale l'emigrante non può sottrarsi se non diventando emigrante clandestino. Riepilogo per sommi capi: e riepilogo naturalmente la legge com'è scritta, con quelle parti che intristirono prima di dar fiore, e senza quelle altre parti che la prassi le ha aggiunto d'intorno. La legge piglia l'emigrante nel suo paese natio e gli pone a lato un Comitato comunale o mandamentale, lo avvia a determinati porti d'imbarco dove un ispettore di emigrazione, rivestito anche della qualità di ufficiale di P. S., è pronto a riceverlo, a consigliarlo e a proteggerlo, lo fa imbarcare su navi diligentemente ispezionate e visitate, ne cura lo stabilimento a bordo, lo fa accompagnare durante la traversata da un medico della Marina militare cui affida la direzione del servizio sanitario e la vigilanza, gli fa trovare al luogo di sbarco degli uffici di protezione, d'informazione, e di avviamento al lavoro, e, anche qui, non lo lascia del tutto dappoichè appositi ispettori viaggianti sono incaricati di visitare i punti nei quali la emigrazione si dirige a preferenza per studiarne i bisogni e raccoglierne i voti. Questa forma di tutela, che nulla toglie alla ordinaria tutela consolare e si giova anche dell'opera di patronati istituiti o da istituirsi, s'integra con la istituzione di una commissione di arbitri deputata a decidere inappellabilmente tutte le controversie che possono sorgere tra emigranti e vettori, e s'incentra nel Commissariato dell'emigrazione, organo superiore di direzione e di coordinamento, accanto al quale la legge, non ancora paga, crea un corpo consultivo, un consiglio di emigrazione, che dev'essere sentito nelle questioni più rilevanti e negli affari di competenza di più ministeri.

Il sistema, completato da altri provvedimenti accessori, culmina in due punte acute; l'una è che l'industria del trasporto degli emigranti non è più un'industria libera come era prima, ma una industria autorizzata, anzi una vera concessione governativa; l'altra è il nolo di Stato. Codeste ultime determinazioni le quali possono dirsi senza precedenti e in ogni modo rappresentano un passo arditissimo, danno meglio di qualunque altra la misura

della protezione che la legge ha voluto accordare agli emigranti e sono indice sicuro che si è inteso regolare soprattutto e specialmente il viaggio. Ed è naturale. Qui si trovava in un campo nel quale erano maggiore la esperienza, più copiosi i dati, più gravi gli inconvenienti, più necessario e meno arduo il rimediarsi. Così la parte riguardante il viaggio fu studiata e disciplinata con cura particolare, ed è quella che non solo ha realizzato i fini propostisi dalla legge, ma ha prodotto altri benefici effetti che forse, non che sperarsi, non si prevedero neppure. In poco più di un decennio si è operata una vera rivoluzione nel trasporto degli emigranti sotto il rispetto della sicurezza, della comodità, del trattamento e della igiene di bordo. Tutta una flotta di nuovi e veloci transoceanici è stata creata, e per questo rinnovamento ha fatto assai più la legge dell'emigrazione che non abbiano fatto tutti i premi di costruzione e di navigazione presi insieme.

Ma se per questo lato la riuscita fu piena, altrettanto non avvenne del resto. Io non intendo nè posso far qui una esposizione e una disamina particolareggiata della cosa, m'ingegnerò piuttosto di spiegarla.

#### **Dalla tutela estrinseca alla intrinseca.**

La tutela organizzata dalla legge del 1901, oltre ad essere tutela di Stato, ossia affidata quasi esclusivamente ad organi dello Stato, è anche una tutela estrinseca. Dico estrinseca perchè non saprei con quale altro aggettivo qualificarla; ma poichè il senso della parola potrebbe esser duro, cercherò di spiegarla con un esempio.

Supponiamo d'aver davanti una persona debole ed inesperta la quale è obbligata a muoversi, ed intanto non può muoversi da sè senza rischio o pericolo. E allora noi possiamo far due cose: o con un processo metodico ma lento procuriamo di migliorarla e fortificarla perchè sia messa in grado di correre liberamente e sicuramente le vie, o, con un processo più rapido, le ci accostiamo a guida ed a sostegno. Nell'un caso e nell'altro compiamo ufficio di protezione e di tutela; ma nel primo la tutela è intrinseca perchè tende ad eliminare le cause della debolezza ed a trasformare

l'uomo, nel secondo è estrinseca perchè l'uomo resta dopo quale era prima e siamo noi che suppliamo con la nostra forza ed il nostro giudizio alla debolezza ed inesperienza altrui.

Ed ora che la parola è chiarita nel suo senso io spero che sembrerà anche appropriata. La legge, ho detto, considera l'emigrante come un incapace, una specie di minorene inesperto ed ignorante. Ebbene lo Stato, per mezzo dei suoi agenti, lo piglia per mano e lo conduce, e finchè questo avviene le cose vanno bene. Ma quando lo Stato non può guidarlo, peggio ancora quando deve lasciarlo all'estero le cose mutano d'un tratto. L'emigrante trovatosi all'improvviso fra uomini di favella, di leggi e di costumi diversi si sente più solo e più debole che mai. Allora si rifugia fra i connazionali tra i quali ha d'ordinario un parente, un amico o un recapito e tra i connazionali rimane se anche talvolta ne riceva inganno e sia costretto ad una vita grama e difficile. La necessità ve lo ha spinto, l'abitudine ve lo mantiene. E quel che fa l'uno fanno altri che sopraggiungono. E così nelle grandi città americane delle coste dell'Atlantico si son venute formando in poco tempo delle immense agglomerazioni di italiani i quali, pur vivendo a contatto della civiltà e pur prestandole i più rudi ed umili servizi, le restano quasi estranei e non riescono se non raramente ad appropriarsene qualche parte. Molti vi deperiscono in salute, molti vi perdono le più belle qualità natie, tutti poi si trovano come presi in una cerchia ferrea di romper la quale nonchè la possa sentono spento perfino il desiderio.

Qui noi avvertiamo tutti i danni della mancanza dell'autotutela, ossia della tutela intrinseca; ma bisogna subito soggiungere che erreremmo grandemente se volessimo farne colpa alla legge sull'emigrazione. Alla legge sull'emigrazione non si può chiedere più di quello che essa possa dare. Questa legge non può agire sull'emigrante che per il tempo che può averlo sotto mano e il tempo è troppo breve perchè si possa tentare soltanto di porlo in grado di provvedere da sè ad una sufficiente difesa. Nondimeno qualche cosa si è fatto sia diffondendo guide e manuali, sia istituendo dove si poteva o più vivo fosse il bisogno, associazioni di patronato, sia giovandosi delle associazioni esistenti, sia creando uffici legali o sussidiando scuole ed istituti di beneficenza. Nessun paese

si può dire spende e fa tanto per gli emigranti all'estero quanto spende e fa l'Italia per i suoi. Con tutto ciò siamo assai lontani dalla mèta e chi credesse di raggiungerla per queste vie e con questi mezzi s'illuderebbe assai.

Il problema della tutela dell'emigrazione va posto in altri termini i quali a me sembrano questi. La tutela che finora è stata estrinseca deve essere anche intrinseca. Bisogna che l'emigrante, considerato finora come minore ed incapace, esca di minorità e diventi capace. È stato tenuto finora come semplice produttore di lavoro: ora è indispensabile farne un uomo. Alle braccia, che egli ha sode e nerborute, bisogna associare il carattere, la forza morale e la consapevolezza di sè.

Voi ricordate le formiche dantesche:

*così per entro loro schiera bruna  
s'ammusa l'una con l'altra formica  
forse a spiar lor via e lor fortuna.*

Ebbene, non altrimenti i nostri emigranti girano tutto il mondo guidati dal solo istinto tre volte millenario della razza, umili, laboriosi ed oscuri come le formiche. Lo spettacolo è straordinario ma non ci può sorridere. Il nostro ideale deve essere un altro: noi dobbiamo emancipare l'emigrante.

### Gli albori del rinnovamento.

E già spuntano gli albori del rinnovamento.

Qui, in Italia, dove i Comitati comunali e mandamentali non riuscirono neanche a costituirsi, son sorte invece e si vanno diffondendo numerose associazioni private, le quali, di nome e di colore diverse ma tutte con il medesimo intento, hanno praticamente preso il posto dei Comitati, e di organi di informazioni o di eventuale assistenza che nacquerò, s'avviano a diventare centri di forza viva per l'educazione del proletariato, specialmente agrario, che dà il maggior contingente all'emigrazione.

In America poi non sono meno visibili i segni del risveglio. In mezzo alla massa omogenea delle grandi colonie urbane si vanno formando dei centri differenziati di uomini più addestrati



e meglio disposti. Il fatto è dovuto in gran parte all'esperienza, un po' all'azione che svolgono gli organi e gli istituti italiani, un po' più alle nuove generazioni nate in America, le quali, parlando la lingua del paese e potendosi facilmente orientare, esercitano, poca o molta che sia, una innegabile influenza sugli altri anche quando — ed avviene d'ordinario — si distaccano dalla vena natia per ingrossare il fiume del popol nuovo in mezzo al quale son venute alla luce.

Inoltre, attorno al fenomeno emigratorio si muove una larga corrente d'idee la quale ha le sue manifestazioni concrete, non solo con libri o pubblicazioni di ordine scientifico, ma anche con la propaganda orale e diffusa e con una stampa specializzata più a contatto del proletariato che si potrebbe anche chiamare stampa professionale.

Questi germi spontanei, queste forme iniziali nelle quali potrà realizzarsi una forma superiore di tutela, hanno bisogno di aiuto perchè giungano a maturità e l'aiuto non deve attendersi solo dallo Stato, ma deve essere anche opera della società e degli emigranti stessi.

### L'azione della cultura popolare.

Allo Stato dobbiamo chiedere ed abbiamo diritto di chiedere anzitutto e soprattutto la scuola popolare. Tre anni fa in questa medesima occasione il professore Giuffrida ha esposto qual piaga sia e qual vergogna l'analfabetismo e quanto sia necessario debellarlo. Io non voglio ripeter male ciò che egli disse bene. Mi sia lecito soltanto esprimere più che l'augurio, la fiducia che il problema della scuola popolare abbia presto la sua soluzione pratica ed effettiva. Oggi le leggi sono, il consentimento pubblico ci conforta, i danari non mancano o non dovrebbero mancare e la Minerva è retta da uomini di volontà che sanno le battaglie e sanno come vincerle.

Dai giornali avete appreso come siano state recentemente istituite oltre centoventi scuole per emigranti. Sieno le benvenute; nondimeno mi si permetta di fare qualche piccola chiosa. Questo nome di « scuola per gli emigranti », lo confesso francamente,

non mi piace e meno mi piacerebbe la cosa se rispondesse al nome. Si direbbe quasi che presso di noi quella dello emigrante fosse una professione, se non necessaria, normale e che gli Italiani non potessero trovar salute o benessere altrimenti che lasciando il suolo natio: *fuge litus avarum*. Meglio chiamarla *scuola per gli adulti*, e meglio, anzi indispensabile, togliere dall'insegnamento ogni cosa che possa dargli sembianze di un *vade-mecum* parlato del perfetto emigrante. Si insegni, come si diceva una volta, il leggere, lo scrivere ed il far di conto; s'insegnino, se il tempo avanzi e la possibilità non manchi, altre nozioni elementari che possano riuscire utili da per tutto, e si insegni specialmente un po' di storia, affinchè i nostri cittadini, se mai il bisogno li costringa ad espatriare, abbiano un'idea della civiltà che l'Italia ha irradiato due volte sul mondo e della quale essi sono gli eredi.

E poichè mi trovo a discorrere di queste scuole desidero dire due parole ancora. Codeste scuole sono un rimedio provvisorio; ma l'esperienza c'insegna che nulla è più duraturo del provvisorio specialmente presso i popoli di vecchia civiltà facili agli accomodamenti. Ora sarebbe veramente doloroso se l'aver provveduto ad una esigenza più acuta ed improrogabile ci facesse perdere di vista la vera scuola popolare. Io son sicuro che questo non avverrà, ma non è male metterci in guardia contro il pericolo.

Forse già altra volta ci siamo lasciata sfuggir l'occasione di fare la scuola, sviluppandola dai germi che l'attività popolare aveva posti spontaneamente. Io che vi parlo ho fatto il corso elementare in una scuola di una Società operaia. Son cose di quaranta anni fa, ma ricordo ancora che nel periodo di tempo fra il '65 ed il '75, di queste scuole ne sorsero a centinaia, mantenute con il denaro dei soci, alcune volte sussidiate e vigilate, come soleva anche allora, dall'autorità scolastica. I corsi erano diurni e serali ed ai serali assistevano d'ordinario i padri di famiglia, il che conferiva serietà ed efficacia all'insegnamento. L'impressione che allora ne ebbi non si è cancellata più dalla mia memoria e forse debbo a quel primo esperimento, fatto sotto l'occhio vigile di mio padre, l'abito all'attenzione che contrassi e spero di aver conservato.

Poi venne la legge Coppino del 15 luglio 1887.

Questa legge fu praticamente intesa in modo deplorabile. Era una legge di sanzioni per coloro che non mandassero i figli a scuola e si credette, invece, che essa ponesse per la prima volta l'obbligo della istruzione elementare e che tale istruzione non si potesse impartire altrove che nelle scuole comunali. Era certamente una opinione errata, ma venne subito accolta come un articolo di fede e la conseguenza fu che le scuole sociali si chiusero, quelle comunali non s'apsero o s'apsero tardi, e forse mai l'analfabetismo maggiore tenne dietro ad una legge sull'obbligo dell'istruzione elementare. Io non dico che le scuole sociali fossero tutto quello che si potesse desiderar di meglio: erano solo un principio, ma buono, che avrebbe potuto avere ulteriore svolgimento; e in ogni modo si sarebbe dovuto profittare dell'entusiasmo onde erano circondate e creare, sia pure su d'altro modello, la scuola popolare, invece di finire in una legge penale che nemmeno si è potuta seriamente applicare.

Ecco perchè dico: teniamo d'occhio la vera scuola popolare e procuriamo di farla sorgere presto, forte e vigorosa. Cerchiamo soprattutto di creare « il bisogno dell'istruzione » senza di che ogni altra opera sarà, se non vana, poco efficace. Ed è qui che l'azione dello Stato deve essere integrata da quella della società. Chiunque sente civilmente deve portare la sua pietra all'edificio comune, spronando gli inerti, infiammando i tiepidi, aiutando i bisognosi. La liberazione dell'ignoranza è la più grande e la più verace liberazione. Quando noi avremo veramente la scuola e quando l'analfabetismo sarà stato scacciato da tutte le sue trincee non si sentirà il bisogno che l'emigrante sia tutelato dall'esterno e che abbia sempre accanto lo Stato. Egli ha in sè gli strumenti della sua difesa e saprà adoperarli da sè dovunque si trovi.

### **L'azione diretta dell'emigrante.**

Ma perchè la istruzione una volta acquisita dia all'estero tutti i frutti dei quali è capace, occorre che anche gli emigranti facciano qualche cosa da parte loro.

Chi emigra va d'ordinario in cerca di un salario più alto e si dirige perciò verso quei luoghi nei quali ha certezza o probabilità

di ottenerlo. Questo fatto tende naturalmente a turbare nei paesi di immigrazione quella qualunque forma di equilibrio che possa essersi stabilita tra la domanda e la offerta di forza di lavoro: ogni immigrante nuovo è un concorrente di più per i lavoratori che già si trovano sul posto. Quindi l'immigrazione se, parlando generalmente, è desiderata dal capitale anche quando il capitale faccia semblante di avversarla, è spesso vista con poco favore dai lavoratori indigeni, i quali la temono come una causa che potrebbe, a lungo andare, influire sui salari sia deprimendoli, sia ritardandone o impedendone il rialzo.

Posto questo fatto, il quale del resto è ovvio, se noi, inoltre, teniamo conto che la immigrazione tende ad inurbarsi o ad addensarsi in luoghi determinati, tanto che qua e là il punto di saturazione è già sorpassato e si sono formati anche dei veri eserciti di riserva a volta formidabili; che, dove la legge non lo vieta, il lavoro a cottimo ed il lavoro a domicilio tende ad aumentare; che, in alcuni mestieri, la mano d'opera femminile scaccia sempre più quella maschile; che, in altri, il passaggio da semplice manovale a lavoratore *skilled* richiede breve tirocinio; che la sempre crescente introduzione delle macchine, mentre rende disponibile una parte di lavoratori, semplifica i singoli processi di lavoro e riduce a sempre minor numero le condizioni di capacità tecnica individuale del lavoratore; se, ripeto, teniamo conto di questo complesso di circostanze, non sarà difficile concludere che in molti luoghi le forze produttive tendono a crescere e crescono assai più che non abbiano concreta possibilità d'impiego, il che vuol dire che la concorrenza fra i lavoratori aumenta.

In tale condizione di cose anche il mestiere per dir così, dell'emigrante comincia a diventar difficile e richiede discernimento e disciplina.

Invece che cosa succede? Succede che talvolta gli emigranti, sordi ad ogni avvertimento, si dirigono su luoghi dove la mano d'opera nonchè sufficiente è esuberante, che tal'altra, o per ignoranza o per tornaconto o per tranelli in cui cadono, accettano salari più bassi o condizioni meno buone di lavoro, se pure non facciano peggio assumendo la veste di *krumiri*. Questa ultima cosa avviene veramente di rado e talvolta ad insaputa degli stessi

emigranti; ma comunque sia è sempre una cosa deplorabile e sommaramente dannosa per i conflitti che d'ordinario produce e per i lunghi e fieri corrucci che si lascia dietro; ed è per questo che il Commissariato, in tutte le licenze di arruolamento, scrive come condizione inderogabile che gli arruolati non siano condotti a lavorare dove siano scioperi aperti.

Tutto ciò crea, intorno ai nostri emigranti, un'atmosfera in verità non favorevole, e, quando non le acuisca, pone in evidenza ogni causa di dissidio o di antagonismo. E se i conflitti sono meno numerosi di quel che si possa a ragione temere, ciò è dovuto alla grande facilità di dislocazione delle masse lavoratrici ed anche al fatto che non sempre la mano d'opera importata fa concorrenza alla mano d'opera locale. In ogni modo la concorrenza o palese o latente, l'eventualità del conflitto e ragioni di politica interna, determinano nei governi un atteggiamento nel quale le considerazioni protezionistiche o nazionalistiche hanno facilmente il disopra, il che si traduce in pratica o in una disparità di trattamento giuridica nell'indirizzo della legislazione o in provvedimenti di polizia e quasi sempre poi in una generale disposizione dello spirito a giudicare dell'immigrazione e degli immigrati assai più rigorosamente che giustizia non voglia.

Detto questo è anche detto che cosa gli emigranti lavoratori debbono fare. Essi debbono evitare di recarsi in quei luoghi dove la mano d'opera già basta, debbono astenersi dall'accettare condizioni di lavoro più gravose e salari più bassi di quelli conquistati, debbono non tenersi in disparte, ma cercare di mescolarsi alla vita del paese che li ospita rispettandone le leggi e le autorità, debbono unirsi ed organizzarsi invece di rimaner disgregati e debbono soprattutto entrare a far parte delle locali associazioni di mestiere.

Io comprendo che questo ultimo desiderato non sempre può essere realizzato per difficoltà, ostacoli di varia natura che, per brevità, non enuncio. Ma dovunque la cosa fosse possibile bisognerebbe di necessità farla, perchè è quella che meglio di qualunque altra riuscirebbe a vincere le diffidenze, ad eliminare le cause di dissidio ed a creare un ambiente di reciproca stima e di calda simpatia, il quale costituirebbe la migliore e più salda forma di protezione.

### Doveri urgenti dello Stato.

Quando ad un estremo dell'asse questa organizzazione e questa disciplina del lavoro fosse polarizzata, e fosse polarizzata all'altro estremo la scuola popolare in piena efficienza; l'emigrante sarebbe uscito di minorità e la sua emancipazione sarebbe compiuta. La tutela estrinseca rimarrebbe sempre, ma liberata dalle sue parti caduche, resa più snella ed anche più efficace.

Allora non avremmo bisogno di chiedere alle leggi armi sempre più ingegnose e complicate per combattere la frode e lo sfruttamento e vedremmo precipitare nella notte del tempo tante figure che campeggiano ancora nel quadro dell'emigrazione: il sensale, l'agente clandestino, il compare, il *boss*, il banchista, o, almeno, le vedremmo ridotte a più normali e civili espressioni.

Allora tante questioni intorno alle quali esercitiamo con incerto profitto la nostra virtuosità saranno assorbite e lo stesso problema dei trattati di emigrazione e di lavoro del quale molto si parla, sebbene i termini non ne siano ancora chiariti, sarà praticamente superato.

Ma finchè questa doppia polarizzazione non sarà un fatto compiuto, noi dovremo star paghi alla sola tutela estrinseca: potremo sì migliorarla tecnicamente ed intensificarla, ma non potremo fare altro.

E migliorarla e intensificarla dobbiamo specialmente in tre punti.

Il primo riguarda quel periodo che precede il viaggio e che potremo chiamare di preparazione al viaggio. Son questi dei giorni di grande ansia per l'emigrante, specie se parte solo e per la prima volta. Qui, più che altrove, l'assistenza sarebbe necessaria; ma è proprio qui che la tutela dello Stato vien meno, una volta che i Comitati mandamentali e comunali, ai quali la legge l'aveva commessa, non sono neppur sorti. Per fortuna vi sono le associazioni private di patronato; ma non bastano, e bisogna diffonderle, rivigorarle, slargarne l'azione, non limitandola, come ora avviene d'ordinario, all'emigrazione continentale, ma estendendola all'emigrazione transoceanica ed anche ai rimpatrianti, e procurando che diventino dei centri permanenti di educazione popolare, in modo

che conservino la loro ragione d'essere, se anche, per mutate condizioni economiche, demografiche e politiche, l'emigrazione dovesse cessare o scemare grandemente. Finora nell'uomo si è visto solamente l'emigrante: ebbene la proposizione deve essere rovesciata, bisogna nell'emigrante veder l'uomo ed all'uomo indirizzarci principalmente se vogliamo orientarci verso quella tutela intrinseca che deve essere la meta sempre presente al nostro spirito.

Il secondo punto riguarda l'assistenza all'estero. Anche qui non stiamo bene. L'attuale circoscrizione consolare è, si può dire, ancora quella di trent'anni fa, quando la nostra emigrazione non aveva nè per numero, nè per composizione, l'importanza e complessità grandissima che ha presentemente. Il Commissariato, istituendo ispettori ed addetti di emigrazione, creando uffici legali, promuovendo e sussidiando associazioni private di patronato, ha cercato di sopperire, fin dove poteva, al bisogno e più ancora si ripromette di fare. Da parte loro i consoli, lo posso attestare con sicurezza, non risparmiano fatica. Ma la via è sempre lunga e non potremo percorrerla se non istituendo altre stazioni intermedie, ossia, se non creiamo altri uffici consolari e non li dotiamo un poco più largamente che oggi non si faccia. E sarebbe poi utilissimo che gli addetti consolari di prima nomina, quelli almeno da destinarsi in paesi d'immigrazione, facessero un po' di tirocinio al Commissariato prima di recarsi all'estero. Così si potrebbe cominciare a formare un personale differenziato, meglio adatto a comprendere ed a seguire certi fenomeni.

L'ultimo punto è il servizio d'informazioni. Noi manchiamo di un bollettino d'informazioni sul mercato del lavoro all'estero ed intanto esso è necessario come è necessario ai naviganti la illuminazione delle coste. Ora le nostre informazioni — quelle che riceviamo e quelle che diamo — sono eventuali e frammentarie; ed invece questo servizio dovrebbe essere organizzato sistematicamente. Non occorre che il bollettino contenga molte notizie: anche poche notizie ma esatte, ma periodicamente fornite, ma di fresca data e rapidamente diffuse potrebbero bastare. Il Commissariato ha il proposito di farlo, persuaso come è che la cosa sarebbe di grandissimo vantaggio per gli emigranti.

*Signori,*

Cominciando ho detto che nello studio dell'emigrazione si sente ormai il bisogno di fermarsi alquanto a stringere il risultato delle analisi in quadri dai contorni meno indefiniti. Guidato da questo filo conduttore ho cercato di fare un piccolo quadro della tutela dell'emigrante. Vedo bene che il quadro è ben poca cosa, ma vi dico che non ho tenuto nè al disegno nè al colore. Ho cercato, invece, di porre in rilievo la linea di sviluppo della tutela e pur dicendo cose che avete certamente udite o pensate altra volta, ho voluto ripensarle con voi in modo alquanto diverso. Se vi sia riuscito lo direte voi che mi avete ascoltato con tanta benevolenza della quale non so ringraziarvi abbastanza.



# Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione

**Le ultime disposizioni legislative riguardanti il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti d'America e loro applicazione (1)**

- a) *Modificazioni alla legge federale che regola l'immigrazione negli Stati Uniti, per quanto riguarda il traffico delle schiave bianche (marzo 1910).*

La campagna attivamente condotta contro il traffico delle schiave bianche è risultata in alcune modificazioni di una certa importanza introdotte con atto del 26 marzo 1910 nella legge sull'immigrazione del 1907. Dell'argomento si era già in particolare modo occupata la *Congressional Immigration Commission*, la quale anzi pubblicò sulla questione un apposito rapporto (2), raccomandando appunto tra gli altri provvedimenti una opportuna modifica alla legge sull'immigrazione. A conclusioni analoghe era pure giunto il Commissario generale dell'immigrazione nel suo rapporto al Congresso (3).

Furono altresì presentati al Congresso progetti di legge speciali, uno dei quali, quello dell'on. Mann, per regolare e prevenire il trasporto da Stato a Stato delle prostitute e donne immorali, ottenne anche il suffragio della Commissione parlamentare competente, e l'approvazione della Camera dei rappresentanti.

Mentre queste ultime misure, avendo trovato, specie nel Senato, forti obiezioni di costituzionalità, rimangono per il momento arenate, si è fatta strada invece la proposta di riforma alla legge d'immigrazione.

---

(1) Da rapporto del prof. B. Attolico, R. Ispettore dell'emigrazione negli Stati Uniti.

(2) Vedasi *Bollettino dell'emigrazione* n. 7 del 1910, pag. 15.

(3) Vedasi *Bollettino* citato, pag. 51.

Detta riforma comprende gli articoli 2 e 3 della presente legge. Nell'art. 2, alle classi degli esclusi attualmente contemplate è aggiunta quella delle « persone che traggono il loro sostentamento o che ricevano in tutto o in parte profitti dalla prostituzione ».

Nell'art. 3, sono meglio determinate e rese più severe le pene per gli importatori ed incettatori di schiave bianche, ed il massimo della reclusione per tali reati è portato a dieci anni.

Il tentativo di ritorno agli Stati Uniti dopo una prima esclusione od espulsione per la categoria contemplata è elevato a *misdemeanor* e punito con prigionia fino a due anni.

Molto importanti nella legge di cui si discute, sono alcuni principî, introdotti ora per la prima volta nella legislazione di immigrazione e forse destinati a ricevere una ulteriore estensione in futuro per casi e materie analoghe. Accogliendo, cioè, le raccomandazioni così della *Congressional Immigration Commission* come del Commissario generale, è stato infatti tolto ogni limite di tempo alla deportazione delle persone entrate in contravvenzione alle nuove disposizioni, mentre finora la deportazione poteva essere ordinata solo entro tre anni dallo sbarco. Inoltre è stabilito che la deportazione delle persone entrate in violazione della nuova legge possa avvenire non solo verso il paese di provenienza ma anche verso quello di origine o di cittadinanza.

Questi principî saranno, è da prevedere, alla prima occasione estesi anche ai criminali. L'applicazione del secondo di essi a siffatta categoria d'immigranti sarebbe importante anche nei riguardi dei paesi di emigrazione, ai quali finora non è consentito di riavere dei delinquenti, quando questi non siano entrati negli Stati Uniti direttamente, se non con regolare procedimento di estradizione.

Degne di nota sono pure le disposizioni della nuova legge che determinano, fissandola con speciale larghezza, la giurisdizione pei reati di cui trattasi, e quelle che aboliscono la regola generale per cui una donna non può testimoniare in cause penali contro il proprio marito. Segue il testo della nuova legge.

*Testo della legge 26 marzo 1910, n. 107, che modifica la legge che regola l'immigrazione degli stranieri approvata il 20 febbraio 1907 (1).*

Art. 1. — L'art. 2 della legge che regola l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti approvata il 20 febbraio 1907 è modificato come appresso:

Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente (*feeble minded*), gli epilettici, i pazzi e le persone colpite da pazzia durante il quinquennio precedente allo sbarco o che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; gli indigenti, le persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza, i mendicanti di professione; le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (*loathsome or dangerous contagious diseases*); le persone non comprese nelle categorie precedenti, che siano riconosciute e dichiarate dagli ispettori medici mentalmente o fisicamente difettose a tal segno da non essere in grado di guadagnarsi la vita; le persone che abbiano riportate condanne e confessino di aver commesso un delitto od altro reato che implichi turpitudine morale (*felony or other crime or misdemeanor involving moral turpitude*); i poligami o le persone che ammettono la pratica della poligamia; gli anarchici e le persone che professano e propugnano il sovvertimento colla forza e colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo o di ogni altro ordinamento legislativo (*forms of law*) o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute, o le donne o le fanciulle, che vengano negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; *le persone che traggono il loro sostentamento o che ricorrono in tutto o in parte profitti dalla prostituzione*; le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o donne o fanciulle, a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone chiamate in questa legge operai sotto contratto (*contract laborers*), che sono state indotte o spinte ad immigrare negli Stati Uniti me-

(1) Le parti in corsivo, fuori parentesi, sono nuove.

dianfe offerte o promesse d'impiego o in seguito a contratti verbali scritti o stampati, espressi o taciti per eseguire nell'Unione un lavoro di qualunque specie (*of any kind, skilled or unskilled*); coloro che furono già espulsi (*deported*) dagli Stati Uniti, nell'anno successivo alla loro domanda di ammissione, perchè indotti o invitati ad immigrare nel modo su indicato; coloro il cui biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato con denaro altrui, o che abbiano ricevuti aiuti da altri per immigrare nella Confederazione, tranne il caso in cui sia positivamente e chiaramente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi e che il detto biglietto non è stato pagato da una corporazione, associazione, società, municipalità, Governo estero, direttamente o indirettamente; i fanciulli sotto i sedici anni di età, non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e Lavoro, e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno.

In forza di questa legge, non saranno respinte, salvo che non debbano essere escluse per qualche altro motivo, le persone che riportarono condanne per reati (*offense*) puramente politici, non implicanti turpitudine morale.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il pagamento del biglietto o del prezzo di trasporto fatto da corporazioni, associazioni, società, municipalità o Governi esteri non si applicheranno ai biglietti o passaggi posseduti da stranieri che attraversano, senza fermarvisi, gli Stati Uniti per recarsi in un paese estero contiguo.

Potranno essere fatti venire operai stranieri di speciale abilità tecnica, se non si trovano negli Stati Uniti operai di simile genere disoccupati.

Le disposizioni di questa legge, concernenti il contratto di lavoro, non si applicano agli attori da teatro (*professional actors*), agli artisti (*artists*), ai conferenzieri, ai cantanti, ai ministri di qualsiasi culto, ai professori in istituti o convitti (*professors for colleges or seminaries*), a coloro che esercitano una professione liberale riconosciuta (*recognized learned profession*)

e alle persone addette esclusivamente a servizi personali e domestici.

Art. 2. — L'art. 3 della legge sull'immigrazione del 1907 è modificato come appresso:

E' vietato di fare entrare negli Stati Uniti *qualsiasi straniero* a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; e chiunque direttamente o indirettamente farà entrare o tenterà di fare entrare, allo scopo anzidetto, ovvero terrà o tenterà di tenere presso di sè per lo scopo medesimo *qualsiasi straniero* illegalmente introdotto nella Confederazione oppure chiunque terrà, manterrà, favorirà, assisterà, *impiegherà*, o ricovererà, in una casa o in altro luogo, a scopo di prostituzione o per qualsiasi altro fine immorale, *in conseguenza di tale illegale importazione, uno straniero, sarà in ogni caso del genere ritenuto colpevole di felonìa e come tale passibile di prigione fino a dieci anni e di pena pecuniaria fino a cinquemila dollari. Il procedimento per i casi di felonìa sopra indicati avrà luogo in qualsiasi distretto nel quale lo straniero sia condotto in conseguenza della importazione da parte della persona o delle persone accusate, o in qualunque distretto nel quale occorra una violazione di qualsiasi delle precedenti disposizioni del presente articolo. Ogni straniero che viva in, o sia partecipe nella conduzione di una casa esercitante prostituzione o che pratichi la prostituzione dopo l'entrata dello straniero negli Stati Uniti; o che ricerca, divida o altrimenti derivi profitti di qualunque parte dei guadagni di una prostituta; o che sia impiegato da, in o in connessione con una casa di prostituzione o sala di musica o di ballo o altro luogo di divertimento o ritrovo abitualmente frequentato da prostitute o nel quale si raccolgono prostitute; o che in qualunque modo assista, protegga o prometta di proteggere dall'arresto una prostituta, sarà ritenuto come illegalmente dimorante negli Stati Uniti e sarà deportato nei modi previsti dagli articoli 20 e 21 della presente legge. Ogni straniero che dopo essere stato respinto o deportato in conseguenza delle disposizioni del presente articolo attenti in seguito di ritornare o di entrare negli Stati Uniti sarà ritenuto colpevole di misdemeanor*

*e sarà passibile di prigionia fino a due anni. Ogni straniero che sia condannato in forza delle disposizioni del presente articolo, sarà, allo spirare della condanna, tratto in arresto e fatto ritornare al paese di provenienza o del quale è soggetto o cittadino nei modi previsti negli articoli 20 e 21 della presente legge. In tutti i procedimenti istituiti in base al presente articolo la testimonianza di un coniuge sarà ammissibile e competente prova contro un altro coniuge.*

*b) Legge degli Stati Uniti 25 giugno 1910 sul traffico delle schiave bianche per regolare il traffico interstatale e dall'estero, proibendo il trasporto a scopi immorali, di donne e ragazze.*

Superate le obiezioni d'incostituzionalità da principio mosse al progetto, già da tempo sottomesso al Congresso, circa il trasporto nell'interno dell'Unione di donne e ragazze a scopi immorali, è stata recentemente approvata, e precisamente il 25 giugno 1910, una apposita legge sulla materia la quale, insieme alle modificazioni già portate alla legge sull'immigrazione (articoli 2 e 3), disciplina definitivamente quanto si attiene al traffico delle schiave bianche.

La legge, denominata « legge sul traffico delle schiave bianche », stabilisce che chiunque trasporti o in qualsiasi maniera agevoli il trasporto, da uno Stato all'altro dell'Unione oppure dall'estero, di donne o ragazze a scopi immorali, debba essere ritenuto colpevole di felonìa e come tale passibile di carcere per un termine non superiore a cinque anni e di multa non eccedente i cinque mila dollari.

Uguale pena è comminata per chiunque persuada o induca donne e ragazze a recarsi da un punto all'altro dell'Unione per gli scopi accennati.

Le pene di cui sopra sono elevate al doppio quando trattisi di minorenni sotto i 18 anni.

Contro i crimini accennati è possibile procedimento ovunque sia avvenuta violazione di legge in ogni luogo dal quale o al quale o attraverso il quale le donne o ragazze siano state trasportate.

Agli effetti dell'accordo fra le varie potenze aderenti per la

repressione del traffico delle schiave bianche concluso a Parigi il 16 maggio 1904, il Commissario generale d'immigrazione viene autorizzato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti il traffico medesimo, a sorvegliare le donne e ragazze in esso implicate, ricevere le loro dichiarazioni, stabilire la loro identità ed accertare chi le indusse ad emigrare dai loro paesi d'origine.

Chiunque mantenga, assista o ricoveri donne o ragazze a scopi immorali nel termine di tre anni dal loro arrivo da uno dei paesi aderenti all'accordo di cui sopra, è tenuto a darne comunicazione al Commissario generale d'immigrazione, sotto pena, in caso di mancate o false notifiche, di prigione per il termine di due anni e di multa per l'ammontare di dollari duemila.

Seguono nella legge, che si compone in tutto di otto articoli, e di cui non sembra il caso riportare integralmente il testo, poche altre disposizioni di minore importanza.

c) *Notizie circa il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti tratte dall'ultimo rapporto (1910-1911) del Commissario generale dell'immigrazione.*

E' particolarmente difficile di scoprire e fermare ai porti di entrata i criminali e gli immorali. Le statistiche dimostrano tuttavia che grandi progressi si sono fatti anche in questo campo. Seguono le cifre degli esclusi per immoralità (prostitute, mezzani ed altre persone traenti profitto dalla prostituzione) negli ultimi dieci anni:

1902	3	1907	49
1903	43	1908	167
1904	12	1909	504
1905	28	1910	496
1906	32	1911	399

A queste cifre sono da aggiungere quelle degli immorali *deportati*, cioè scoperti dopo la loro entrata nella Confederazione e quindi rinviiati ai loro paesi di origine, i quali nell'ultimo anno finanziario furono ben 422, avendosi così un totale fra esportati e respinti per questo titolo nell'anno di 821 persone. Il numero degli italiani compresi in questo ammontare è minimo e cioè di 27, di cui 24 respinti e 6 deportati.

La legge del 1910 che modifica l'*Immigration Act* del 1907 per ciò che riguarda le prostitute e le altre persone implicate nel traffico delle schiave bianche, ha tolto il limite dei tre anni per la deportazione di tale categoria di stranieri e la costituzionalità della disposizione che si era cercato di contestare è stata invece riconosciuta da tutte le Corti alle quali la questione è stata sottoposta. Dei deportati nell'ultimo anno per il titolo di cui trattasi 71 si trovavano negli Stati Uniti da più di tre anni.

Coll'andar del tempo la nuova disposizione darà sempre migliore frutto sia come misura repressiva sia ancora come preventiva. Finora codesti immoralì erano sicuri che celando la propria presenza nella Confederazione per tre anni, dopo erano esenti da ogni molestia. Ora invece incominceranno ad accorgersi che ciò non può più essere e quindi si avrà una certa diminuzione nell'entrata di codeste persone.

Nell'insieme considerevoli progressi sono stati fatti per ciò che riguarda il lavoro contro il traffico delle schiave bianche. Numerosi processi sono stati istituiti che quasi generalmente furono seguiti da condanne. Praticamente è da ritenere che le cose siano avviate in maniera da poter dire che il Governo federale è in grado di fare tutto ciò che da esso può essere atteso nella materia, la quale del resto presenta interesse immediato, più che per lo stesso Governo federale, per i Governi statali e per le amministrazioni municipali.

L'altra legge del 25 giugno 1910 ha ben poche connessioni col lavoro dell'Ufficio di immigrazione. Finora la disposizione di quella legge che obbliga i tenitori di postriboli a fare analoga denuncia all'Ufficio di immigrazione non è stata molto osservata; ma parecchi procedimenti sono stati istituiti dal Dipartimento di giustizia per contravvenzione alla citata disposizione, epperò si può sperare in una maggiore osservanza della disposizione stessa per l'avvenire.

La sola raccomandazione che ancora rimane a fare è di modificare le disposizioni vigenti in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio sì da impedire che mediante matrimonio, spesso fittizio, una quantità di donne straniere immoralì riesca ad eludere la legge.



## Riassunti preliminari dei Rapporti del Commissario generale per l'immigrazione negli Stati Uniti per gli [anni 1909-1910 e 1910-1911.

### a) Riassunto del Rapporto riguardante l'anno finanziario 1909-1910 (1).

#### *Aumento nell'immigrazione.*

La tendenza all'aumento già manifestatasi nell'anno 1908-1909 si è mantenuta anche nell'anno 1909-1910. L'immigrazione totale propriamente detta per quest'ultimo esercizio fu di 1,041,570 individui, il che costituisce una eccedenza di 289,784 persone sul totale per l'anno 1908-1909 e di 258,700 su quello per il 1907-1908. L'immigrazione dell'ultimo anno è tuttavia ancora inferiore di 243,779 a quella dell'anno fiscale 1906-1907, che rappresentò l'anno della maggiore immigrazione negli Stati Uniti.

L'aumento verificatosi durante l'ultimo esercizio in confronto del precedente è attribuito — secondo il rapporto — in parte a cause naturali, cioè, l'accresciuta domanda di braccia, ma in parte anche a cause artificiali e, cioè, all'attività istigatrice delle Compagnie di navigazione.

Il numero dei partiti nel 1909-1910 fu di 202,436, in confronto di 225,302 nell'anno precedente, il che dà a favore dell'ultimo esercizio un maggior guadagno netto di popolazione di 273,776 persone (cioè 817,619 in confronto di 543,843).

#### *Classificazioni dicerse degli immigranti ammessi.*

Del numero totale degli immigranti ammessi 863,310 erano fra il 14.mo e il 15.mo anno di età, 120,509 sotto i 14 anni e 52,731 sopra i 45.

Sempre del totale, 253,569 non sapevano nè leggere nè scrivere e 4571 sapevano soltanto leggere. Queste cifre si riferiscono

(1) Vedasi l'*Annual report of the Commissioner General of Immigration for the fiscal year ended June 30, 1910*. Le notizie preliminari riportate nel testo sono tratte da rapporti del prof. B. Attolico, R. Ispettore dell'emigrazione per l'America del Nord.

agli emigranti di età superiore ai 14 anni. La cifra assoluta degli analfabeti è stata quindi, nell'anno 1909-1910, superiore a quella dell'anno precedente, sebbene peraltro sia diminuita dal 29 al 28 per cento la proporzione sul totale.

Per quanto riguarda le occupazioni, il numero dei lavoratori comuni entrati nel 1909-1910 fu di 214,300; quello dei lavoratori specializzati di 138,570.

L'ammontare di danaro di cui gli immigranti in arrivo dichiararono di essere in possesso fu nel 1909-1910 di 28,197,745 dollari, il che dà una media di circa 27 dollari a testa. Degli ammessi, 693,305 possedevano meno di 50 dollari a testa, mentre 111,0971 possedevano una somma superiore.

Degli stranieri ammessi 755,453 dichiararono di avere pagato il loro passaggio del proprio, mentre 274,204 ammisero che esso era stato loro pagato da parenti e 41,913 dichiararono ancora ch'era stato pagato da non parenti. In altre parole, pur secondo le informazioni non sempre attendibili dei richiedenti ammissione, oltre il 25 per cento degli immigranti risultano essere stati assistiti nel viaggio.

#### *Esclusioni ed espulsioni.*

Durante l'ultimo anno furono respinti dai porti di sbarco 24,270 stranieri e, cioè, il 2 per cento del numero totale dei richiedenti ammissione. La percentuale dei respinti durante l'anno precedente era invece stata dell'11 per cento. Fra le cause principali di reiezione figurano il « *public charge* » per 15,927 individui, le malattie contagiose per 3,033 e il « *contract labor* » per 1,786. Importante è lo sbalzo verificatosi dal 1908-1909 al 1909-1910 nel numero dei respinti per « *public charge* » come conseguenza del maggior rigore usato nell'esame degli ammittenti.

Rilevante è il numero dei marinai stranieri che risultano aver disertato le proprie navi, sebbene anche qui sia da far poco affidamento sulla attendibilità delle cifre fornite in proposito dai capitani. Questa continua evasione alla legge, dice il rapporto, crea una situazione di cose intollerabile, cui può solamente essere portato riparo mediante nuove disposizioni legislative.

#### *Condizioni fisiche, mentali e morali degli immigranti.*

Durante l'ultimo anno vennero respinti 3,128 stranieri per deficienza fisica, 379 per deficienza mentale, 1,215 per deficienza morale, oltre a 312 per difetti fisici o mentali minori, sufficienti

peraltro a pregiudicare l'attitudine dell'ammittendo a guadagnarsi da vivere, raggiungendosi così un totale generale per questo titolo di 5,034 reiezioni.

Furono inoltre deportati (1) 315 stranieri per deficienza fisica, 709 per deficienza morale, 554 per deficienza mentale, in tutto 1,576, con un totale generale fra respinti e deportati per il titolo di cui trattasi di 6612.

### *Sorgenti dell'immigrazione ed allettamenti ad emigrare.*

Viene nuovamente posto in rilievo il fatto che una gran parte dell'immigrazione (circa il 68 per cento del totale) è fornita dal mezzogiorno e dal Sud-Est dell'Europa. Il problema dell'immigrazione — dice il rapporto — che già di per sè stesso è venuto aumentando di importanza per molti anni, ne acquista una anche maggiore per il fatto che una così gran quantità degli immigranti entrati negli ultimi anni appartiene a razze, le quali differiscono radicalmente dal primitivo nucleo di razza teutonica e celtica, mettendosi così a dura prova la potenzialità di assimilazione del paese. Pur riconoscendosi che l'America riesce in certo modo ad elevare lo « standard » dei nuovi arrivati, rimane da dimostrare se la razza americana risulti effettivamente *migliorata* dall'assimilazione dei nuovi elementi di popolazione straniera in arrivo. Questo punto di vista potrà essere criticato come egoistico, dice il rapporto, ma l'egoismo in siffatta materia può essere reso necessario dal bisogno di assicurare il rispetto verso sè stessi e da esigenze di auto difesa. Sorge in altri termini la questione se e per quanto tempo l'America possa continuare nei suoi sforzi intesi alla assimilazione di tanti individui appartenenti agli elementi più poveri di razze, come l'iberica e la slava, senza portar pregiudizio alla propria costituzione ed essenza politica.

L'immigrazione dai paesi sopra menzionati risulta poi essere indotta, cioè, stimolata, artificiale, e di conserva con essa si sviluppa sempre più un piano sistematico di sfruttamento dell'altrui ignoranza.

Il rapporto del Commissario generale a questo proposito dichiara che a prevenire, o almeno a ridurre materialmente questa non desiderabile immigrazione artificiale è necessario rafforzare la legge, estendendo la comprensione del termine « Contract La-

(1) Per deportati s'intendono quegli stranieri di cui, essendo già ammessi nella Confederazione, si trova poi che sono entrati in contravvenzione alla legge e viene quindi ordinata dalle autorità, nel limite di tre anni dall'entrata, la deportazione al paese d'origine.

bor » si da potervi includere gli stranieri indotti ad emigrare da false promesse e rendendo più definite le sanzioni penali. Di più la portata dell'art. 7 della legge del 1907 sull'immigrazione dovrebbe essere ancora allargata, in modo da poter colpire ogni stimolo all'emigrazione compiuto da qualsiasi persona, compagnia o corporazione come da qualsiasi società di navigazione, per le quali ultime la riscossione delle pene pecuniarie dovrebbe essere resa un processo di natura meramente esecutiva, con la sanzione del rifiuto della libera pratica.

#### *Importazione di immigranti vincolati da contratto di lavoro.*

Il soggetto del contratto di lavoro è così strettamente connesso a quello dell'immigrazione sollecitata che la discussione dell'uno non è completa senza quella dell'altro.

Il « padrone system » ha continuato a mantenersi in fiore ma ha peraltro ricevuto un colpo molto serio colla prosecuzione giudiziaria di parecchi padroni e col richiedere per l'ammissione di ragazzi sotto i 16 anni delle garanzie pecuniarie atte ad assicurare che i ragazzi stessi siano inviati a scuola e non posti al lavoro.

Quest'ultimo provvedimento si ritiene che scoraggerà l'importazione di lustrascarpe e camerieri greci ed italiani.

Allo scopo di colpire il « padrone system » e in genere la crescente schiera di coloro che vivono depredando e sfruttando i propri connazionali in connessione coll'allettamento ad emigrare in base a false promesse, è essenziale che la legge definisca chiaramente questa specie di reato ed offra modo di punire con prigione coloro tra i colpevoli del reato stesso che, essendosi messi al sicuro coll'inviare i loro illeciti guadagni in patria, non siano raggiungibili mediante multe di 1000 dollari.

Durante l'ultimo anno, notevoli sforzi furono compiuti per dare più rigorosa applicazione alle disposizioni sul contratto di lavoro. Furono nominati altri sei ispettori, rispettivamente assegnati ai più importanti centri di lavoro.

#### *Divisione di informazioni.*

Il rapporto del Sig. T. V. Powderly, capo della Divisione d'informazioni, mostra che, durante l'ultimo anno fiscale, la maggior parte del lavoro distributivo della Divisione fu quasi esclusivamente dedicato a lavoratori agricoli e domestici, di cui furono indirizzati a località ove trovarono già pronto lavoro 4282 persone in confronto delle 4163 dell'anno precedente.

Furono fornite informazioni a 18239 persone, quasi tutte per mezzo dello speciale ufficio stabilito a New York. Di essi la quasi totalità era rappresentata da agricoltori, braccianti agricoli, lavoratori comuni, o domestici.

Nella distribuzione della offerta di lavoro il Signor Powderly afferma essere importantissima la questione della difficoltà del trasporto, a cui deve addebitarsi il fatto che la maggior parte dei richiedenti informazioni si diressero a New York ed al New Jersey. Se anche in altri grandi centri fossero stabilite ramificazioni della Divisione, il numero dei disoccupati che annualmente sarebbe diretto a profittevoli impieghi crescerebbe sempre e dimostrerebbe l'utilità e la saggezza della istituzione.

Il Signor Powderly accenna pure alla voce corsa che le Compagnie di navigazione all'estero facessero larga propaganda della Divisione di informazioni sì da stimolare all'emigrazione, dichiarando che una scrupolosa indagine ha potuto assodare essere essa priva di qualsiasi fondamento.

### *Proposte legislative.*

Tutte le diverse proposte di modificazioni alla legge vigente menzionate nel corso del rapporto sono raccolte, come già l'anno scorso, in un apposito disegno di legge, non molto difforme da quello annesso al rapporto precedente. Il Commissario generale lamenta che il primitivo progetto non abbia incontrato nel Congresso tal favore da permetterne la traduzione in legge, ed esprime la fiducia che ciò possa avvenire nella sessione in corso. Egli si mostra fiducioso che i principî contenuti nel progetto riscuotano la pubblica approvazione e rileva che l'accumulata esperienza dà un certo diritto all'Ufficio di immigrazione di parlare con autorità in materia.

Il Commissario generale accede all'opinione, espressa già nel precedente rapporto, che nè la prova del leggere e scrivere nè un aumento nella tassa d'entrata potrebbero mostrarsi praticamente così efficaci come i loro sostenitori credono. Quanto al primo criterio egli osserva che non gli sembra rispondere direttamente e necessariamente allo scopo di elevare lo « standard » generale, mentre d'altra parte non è così praticabile come pare a prima vista; il secondo, dato l'attuale sistema dei prestiti di danaro a scopo di espatrio, servirebbe fino ad un certo punto ad aumentare le possibilità di sfruttamento a danno degli emigranti e ad impoverire ancor più gli emigranti stessi.

Al contrario, il Commissario generale si dichiara nuovamente a favore di un esame fisico per tutti gli stranieri maschi fra il 16.mo e il 50.mo anno di età, condotto con gli stessi criteri

di quello per il reclutamento dei militari di terra e di mare ed insiste sulla necessità di rendere ancora più lata l'attuale disposizione riguardante gli individui eventualmente destinati a divenire « public charge » si da comprendervi tutte le persone *economicamente non desiderabili*.

Il rapporto pone poi apertamente in rilievo la opportunità e la giustizia di togliere dalla legge ogni limite di tempo alla deportazione di quegli immigranti che, rimanendo cittadini stranieri, si dimostrino fisicamente, mentalmente e moralmente inadatti a rimanere nel paese. Per quanto elastica possa esser resa l'applicazione delle disposizioni riguardanti la esclusione dei non desiderabili non sarà mai possibile impedire in modo assoluto che qualcuno di essi non riesca ad essere ammesso. Si fa pure notare come i riformatori penali e gli istituti di carità si vengono riempiendo di stranieri, il cui mantenimento grava sui cittadini degli Stati-Uniti. Si insiste, quindi, sulla necessità di abolire il limite generale di tre anni ora esistente per la deportazione, nello stesso modo che fu fatto, con la legge speciale del 26 marzo 1910, per quanto riguarda il traffico delle schiave bianche.

Il rapporto procede a mettere in evidenza che molti tra gli stranieri respinti sono ripresentati all'ammissione quasi immediatamente, in porti differenti. Qualche volta, riescono ad entrare mediante sotterfugi, o false testimonianze e, se nuovamente respinti, si trovano ridotti a condizioni di assoluta miseria, tutto il loro avere essendo nelle tasche delle Compagnie di navigazione. A far fronte a una tal situazione di cose si raccomanda che uno straniero, una volta respinto, non sia ammesso a ritentar la prova per un anno, salvo permesso speciale del Segretario di Stato e che il trasporto di un emigrante già respinto prima del compimento di un anno sia elevato a reato e come tale severamente punito.

Sempre in connessione con l'argomento dei mezzi atti ad impedire l'entrata degli « undesirables » viene fatta la proposta, compresa anch'essa nel disegno di legge annesso al rapporto, che tutti gli stranieri provenienti da paesi provvisti di casellari giudiziari siano obbligati, per essere ammessi, ad esibire i propri certificati penali.

Il rapporto, da ultimo, raccomanda di raddoppiare le multe ora esistenti contro le Compagnie in caso di trasporto di emigranti affetti da malattie ributtanti o contagiose, tubercolosi o pazzia, portandole da 100 a 200 dollari.

**b) Riassunto del Rapporto riguardante l'anno finanziario 1910-1911 (1).**

Il rapporto del Commissario generale Signor Keefe per l'anno finanziario 1910-1911 si intrattiene specialmente sul mutamento, del resto già notato su precedenti relazioni, intervenuto nella fisionomia della immigrazione in generale, sui vari mezzi per un miglior controllo dell'immigrazione in modo da preservare gli Stati Uniti dai danni che possano derivarne, sulla distribuzione degli stranieri ammessi nel paese, su questioni speciali riguardanti l'immigrazione dal Messico e dal Canada, l'immigrazione cinese ecc.

*Volume e caratteristiche dell'immigrazione.*

Il rapporto mostra che durante l'ultimo anno fiscale entrarono negli Stati Uniti 1,030,300 stranieri dei quali 151,713 solo di passaggio (*non immigrant aliens*) e 878,587 immigranti propriamente detti (2). Nello stesso periodo lasciarono gli Stati Uniti 518,215 stranieri di cui 22,549 solo temporaneamente. Il guadagno netto di popolazione dovuto alla immigrazione fu così di 512,085 individui.

Sebbene nel 1911 l'immigrazione permanente sia stata inferiore a quella dell'anno precedente di 162,983 persone pure il numero degli stranieri respinti fu nel 1911 di 22,349 in confronto di 24,270 nel 1910 il che dà una proporzione di respinti nel 1911 di 2,01 per cento in paragone di 2,00 per cento nel 1910. Il numero dei deportati fu nel 1911 di 2788 di contro a 2695 nel 1910 con un aumento percentuale del 2,8.

Degli immigrati propriamente detti 155,996 furono lavoratori non specializzati e 148,892 lavoratori specializzati di contro, rispettivamente, a 173,952 e 33,473 partiti.

L'ammontare di danaro di cui gli immigranti dichiararono di essere in possesso nell'esercizio 1910-1911 raggiunse la cifra

(1) Vedasi *Annual report of the Commissioner General of Immigration for the fiscal year ended June 30, 1911.*

(2) Nelle statistiche americane è ora introdotta la distinzione così tra gli immigranti come tra gli emigranti (giacchè si tiene conto oltre che degli arrivi anche delle partenze) fra immigranti ed emigranti propriamente detti e stranieri che arrivano o partono solo per residenza temporanea, classificati questi ultimi come *non immigrant* oppure *non emigrant aliens*. Le cifre riportate nel testo (così per il 1910 come per il 1911), si riferiscono solo agli immigranti ed emigranti propriamente detti.

di dollari 29,411,488, con una media individuale di dollari 33 in confronto di dollari 27 nell'anno precedente. Degli ammessi solo il 18 per cento potè mostrare di possedere somme superiori ai 50 dollari.

Degli ammessi 714,709 erano sotto il 14.mo anno di età e 46,041 avevano raggiunto o superato il 45.mo.

Fra gli ammessi (non compresi gli inferiori a 14 anni) 182,273 dichiararono di non saper nè leggere nè scrivere, 2930 di saper solo leggere. In altre parole il 24.3 per cento degli immigranti di età superiore ai 14 anni era composto di analfabeti. La proporzione per il precedente esercizio era stata del 28 per cento.

Degli stranieri entrati 586,904 dichiararono di aver pagato il trasporto transoceanico col proprio danaro mentre 291,783, e cioè oltre il 33 per cento, ammisero di averlo avuto pagato da parenti od amici.

### *Stranieri fisicamente, mentalmente e moralmente deficienti.*

Il Commissario generale insiste al riguardo sull'idea precedentemente esposta, che agli stranieri in arrivo sia applicato un esame fisico corrispondente a quello adottato per le reclute; che la pena pecuniaria comminata per le Compagnie di navigazione che trasportano emigranti affetti da malattie mentali o contagiose sia elevato da 100 dollari (nell'esercizio 1910-1911 le multe di 100 dollari imposte furono 246) quanto è attualmente a 200; che pene minori siano imposte per importazioni di persone affette da malattie di minor gravità di quelle ora previste della legge; e che le norme riguardanti l'esclusione dei criminali siano rafforzate in maniera da escludere senz'altro tutti coloro che abbiano commesso reati senza distinzione del luogo in cui detti reati sono stati commessi.

Non ostante la difficoltà di scoprire nei porti di arrivo i criminali e gli immorali, il rapporto dimostra che furono respinti nell'anno 644 criminali, 253 schiave bianche, 141 mezzani ed altre 5 persone traenti la loro sussistenza dal traffico sulle schiave bianche, mentre d'altra parte furono pure deportati altri 90 criminali, 345 prostitute, 53 mezzani e 24 sfruttatori di donne, con un totale per questa fra le peggiori categorie di immigranti non desiderabili di 1555 individui. Avendo le Corti riconosciuto alla legge del 1910 la portata di abolire il limite dei tre anni per la deportazione delle persone comunque implicate nel traffico delle schiave bianche il Commissario generale prevede per l'avvenire nella materia risultati ancora migliori.



### *Incitamento all'immigrazione.*

Il rapporto discute di nuovo lungamente le diverse vie e forme traverso le quali le Compagnie di trasporto o altre corporazioni o persone interessate riescono a stimolare artificialmente l'emigrazione. Codesti sistemi servono a far arricchire le Compagnie a spese degli stranieri immigranti sfruttando questi così nei paesi di provenienza come in quelli di arrivo e sono di gran pregiudizio agli interessi dei lavoratori già stabiliti nella Confederazione. Sub-agenti di Compagnie di navigazione, spesso operando d'accordo con mediatori di lavoro, inducono degli stranieri a lasciare il proprio paese di origine con promesse esagerate di impieghi e di mercedi e spesso anticipando a chi ne ha bisogno le somme necessarie per il viaggio transoceanico di cui si garantiscono con ipoteche sui loro beni. Si insiste sulla necessità che la legge sia resa molto più rigorosa al riguardo.

### *Applicazione delle norme circa il contratto di lavoro.*

Il rapporto dimostra i buoni risultati conseguiti nell'attuazione delle disposizioni vigenti in questa materia. Durante l'ultimo anno 1357 stranieri furono deportati come contravventori alla clausola sul contratto di lavoro e furono imposte ai trasgressori multe per un complesso di dollari 75,000, senza contare i procedimenti in corso alla fine dell'esercizio. Si propone di emendare la legge in maniera da colpire le importazioni di lavoro sia che esse siano il risultato di false promesse sia che lo siano di vere, l'esperienza avendo dimostrato che anche delle promesse apparentemente fatte in buona fede sono false e al solo scopo di vendere biglietti di navigazione o collocare mano d'opera laddove essa possa essere sfruttata. Si propone pure che sia reso possibile di sostituire in questi casi procedimenti così civili come penali e che la eccezione consentita della importazione di lavoratori specializzati quando appartengano ad una categoria non esistente già negli Stati Uniti sia subordinata al consenso preventivo del Dipartimento del commercio e del lavoro.

### *Distribuzione degli stranieri.*

Il Commissario generale si mostra tutt'altro che ottimista riguardo ai piani delle diverse organizzazioni costituite per la distribuzione e collocamento degli immigranti nei luoghi ove effettivamente ne sia sentito il bisogno, prevenendo così anche l'ulteriore affollamento degli stranieri nei grandi centri industriali ai

quali ora sono preferibilmente diretti. Egli fa rilevare in proposito che tutti codesti piani di distribuzione cozzano contro difficoltà pratiche di grande importanza spesso non tenute in sufficiente conto dai teorici del problema e cioè: *a)* che probabilmente è ora troppo tardi per frenare il flusso immigratorio verso centri in cui sono ora già formati importanti nuclei coloniali stranieri; *b)* che anche ammesso che un certo numero di stranieri si presti alla distribuzione non v'è nessun mezzo per far sì che essi poi rimangano nei luoghi ove furono originariamente collocati; *c)* che la distribuzione non è più ora se pur mai lo fu il rimedio reale contro i danni derivanti dalla immigrazione; *d)* che infine le difficoltà dell'opera di governo non risultano affatto diminuite ma bensì aggravate dai piani già attuati o predisposti per la cosiddetta distribuzione. Il Signor Keefe è pure d'opinione che un qualunque piano di distribuzione della mano d'opera non può a meno di portare per ripercussione un aumento nella immigrazione con ulteriori benefici per le Compagnie di navigazione e gli intermediari del lavoro.

Commentando tuttavia gli scopi avuti dalla legge nell'istituire la *Divisione di informazioni* il Commissario generale si compiace di vedere che il lavoro esplicato dalla Divisione stessa nell'ultimo anno sia stato in armonia con gli intenti della legge, i quali consistono nel rendere sempre più possibile ed intensa la cooperazione fra i diversi Stati e territori e le autorità federali di immigrazione riguardo alla diffusione di informazioni fra i nuovi arrivati circa le opportunità agricole e coloniche nelle diverse regioni del paese.

Dal rapporto speciale del capo della Divisione di informazioni Signor T. V. Powderly si rileva al riguardo che sopra un totale di 30,657 persone che ottennero informazioni attraverso gli appositi uffici federali 7134 erano lavoratori agricoli e 8028 lavoratori diversi e non specializzati.

#### *Legislazione sull'immigrazione e proposte di modificazioni.*

Anche quest'anno il Commissario generale allega al proprio rapporto lo schema di un nuovo progetto di riforma generale della legge non dissimile peraltro da quello già presentato nel rapporto dell'anno precedente cui espressamente si riferisce per la relativa illustrazione e commento.

## La " Society for Italian Immigrants ,, e la Casa per gli Italiani in New York <sup>(1)</sup>

---

### Lavoro generale della " Society for Italian Immigrants ,,

La « Society for Italian Immigrants » di New York ha un programma d'azione assai complesso. Il suo lavoro *generale* consiste peraltro nell'assistere gli emigranti italiani così allo sbarco come all'imbarco.

In Ellis Island, la stazione federale di sbarco degli immigranti, nel cui interno nessun privato è di regola ammesso, la Società esercita, gratuitamente per tutti, una funzione di intermediario fra gli immigranti italiani in arrivo, i loro parenti od amici residenti negli Stati Uniti, e le autorità d'Immigrazione.

Gli agenti della Società aiutano i nostri emigranti in tutte le pratiche necessarie per lo sbarco, rintracciando i parenti o gli amici ai quali sono diretti, raccogliendo e facendo presenti alle competenti autorità gli elementi necessari alla loro ammissione. È questo un lavoro di importanza non trascurabile se si consideri che in media passano per Ellis Island oltre 200 mila italiani all'anno.

Gli stessi agenti ricevono per conto degli emigranti, curandone la consegna, il danaro loro inviato da compaesani o congiunti per metterli in condizione di poter sbarcare e proseguire il loro viaggio per l'interno, quando non intendano stabilirsi in New York. Nell'anno 1911 la Società ricevette così e consegnò lire 145,000.

Gli agenti della Società sono richiesti di fornire spiegazioni per i casi di natura dubbia, sottoposti all'esame dei *Boards of*

---

(1) Note del Cav. Prof. B. Attolico, R. Ispettore dell'emigrazione per gli Stati Uniti, alla cui iniziativa, non meno che a quella del Comm. Ernesto G. Fabbri, presidente della Società degli immigranti italiani in New York, è dovuta la istituzione della *Casa per gli italiani*, come la nuova organizzazione generale della Società.

*Special Inquiry.* Quando la decisione di detti *boards* riesca sfavorevole all'emigrante e vi sia fondato motivo per ritenere la decisione suscettibile di riforma, gli stessi agenti redigono e danno corso agli *appelli* al Segretario del commercio e lavoro a Washington. Nel 1911 furono presentati 540 appelli, involgenti un assai maggior numero di individui.

Qualora dall'esame dei motivi di reiezione risulti una qualche negligenza nell'arruolamento da parte delle Compagnie di navigazione e loro agenti in Italia, la Società provvede, di concerto con l'Ufficio del R. Ispettore dell'emigrazione, alla compilazione di ricorsi alle commissioni arbitrali che nell'anno testè decorso raggiunsero il numero di 326.

In casi nei quali l'ammissione di un emigrante è resa possibile soltanto in seguito a garanzia di qualcuno, la Società dà questa garanzia e le Autorità di Immigrazione affidano ad essa l'emigrante che altrimenti verrebbe inevitabilmente respinto.

La Società gode in Ellis Island di meritata considerazione. L'attuale Commissario d'Immigrazione, Signor Williams, il quale, avendo compiuta una speciale investigazione sopra tutte le Società di assistenza rappresentate nell'Isola, eliminò dalla stazione federale parecchie di tali associazioni, ebbe invece parole di lode per qualcuna di esse, fra cui appunto la « Society for Italian Immigrants » (1).

L'assistenza all'imbarco si riassume specialmente nel servizio dei *docks*. Ad ogni partenza di vapore per l'Italia e spesso anche di piroscafi per il Nord Europa che pur trasportano emigranti italiani vengono inviati uno o due agenti della Società. Essi assistono a tutte le operazioni di vidimazione dei biglietti e registrazione dei bagagli, le quali, specie nei momenti di ressa,

---

(1) La « Society for Italian Immigrants » è ora l'unica ammessa al patrocinio e all'assistenza degli italiani ad Ellis Island. Il delegato della « St. Raphael Society » che si reca anch'egli nell'Isola, per dare assistenza e consiglio ai nostri emigranti, specialmente alle donne e ai fanciulli, figura per espresso desiderio delle autorità americane d'immigrazione, come rappresentante della « Society for Italian Immigrants ».

danno talvolta occasione ad abusi. Aiutano gli emigranti nella ricerca dei bagagli eventualmente smarriti, nell'acquisto o nella rinnovazione dei biglietti ferroviari o marittimi, nel cambio di piroscavo, nelle pratiche necessarie pel rimborso della « head tax » per gli emigranti di transito, ecc.

Per gli emigranti che arrivano a New York lo stesso giorno dell'imbarco e desiderano essere accompagnati dalle stazioni ai docks la Società ha istituito un apposito servizio di guide, al prezzo di 15 o 25 centesimi a persona a seconda del numero di quelli che ne fanno richiesta. Nel 1911 furono così accompagnate circa 24,000 persone.

Alla partenza dei vapori, i docks, in America come in Italia, sono infestati da una quantità di faccendieri, *runners* di albergatori, mediatori e rivenditori di ogni genere. La presenza degli agenti della Società e la continua sorveglianza ha ormai reso assai meno frequenti quelle frodi ed abusi, che prima si lamentavano.

In casi di mancato imbarco di emigranti per insufficienza di posti o per altra ragione, gli agenti della Società hanno cura dei rimasti, li istruiscono dei loro diritti verso la Compagnia, provvedono al cambio di biglietti per altri vapori (oltre 2000 nel 1911) li indirizzano alla *Casa degli Italiani*, per il vitto ed alloggio. Se vi siano emigranti malati la Società provvede a farli ricoverare in ospedali od altre istituzioni di carità.

## II.

### Casa per gli Italiani

La « Society for Italian Immigrants » decise, nel 1908, di dedicarsi ad una nuova forma di assistenza, nell'interesse degli emigranti di passaggio, bisognosi di alloggio. Molti di codesti emigranti, così dopo l'arrivo, come prima del rimpatrio, costretti a passare a New York uno o due giorni, vanno a finire in alberghi che fanno loro pagare prezzi da un dollaro e mezzo a due dollari al giorno, oppure in locandaccio luride, malsane e sotto ogni aspetto mal sicure.

I danni e i pericoli di un tal sistema emersero in occasione

del terribile *rush* di partenze prodottosi per la crisi di lavoro verificatasi nel 1907. Esaurita la disponibilità degli ordinari *hotels*, le centinaia di emigranti che ogni vapore lasciava a terra erano inviati a pernottare in stamberghe della peggior specie. In una di esse furono un giorno trovati asfissati sei rimpatrianti calabresi, ammassati su due letti, in un stanzino buio, della capacità di pochi metri cubi. In quella occasione la Società rese già ottimi servizi, istituendo, sotto la sorveglianza e direzione dell'Ispettore del Commissariato, un servizio notturno di ronda, sì da diminuire, essendo, almeno allora, impossibile eliminarli, i disagi e i pericoli ai quali andavano incontro gli emigranti ammassati nelle locande private.

L'esperienza che in tal modo si ebbe della situazione fatta agli emigranti in quelle località persuase sempre più la Società a provvedere direttamente all'alloggio dei connazionali che arrivano a New York in cerca di lavoro e a tale scopo, su conforme proposta dell'Ispettore dell'emigrazione e delle altre R.R. Autorità, fu preso nel 1908, in affitto un intero edificio, di cinque piani con « basement » molto vicino alla Battery, al prezzo di ottomila dollari annui.

Dopo radicali adattamenti che costarono circa centomila lire, la *Casa per gli Italiani* fu aperta e cominciò a funzionare alla fine dell'Ottobre 1908.

Il primo piano dell'edificio è occupato dagli Uffici della Società e da un largo stanzone ove è dato agli emigranti trattenersi durante il giorno, scrivere lettere e cartoline, leggere giornali e libri, (1) il tutto fornito gratuitamente dalla Società. Il secondo è quasi interamente occupato da un larghissimo refettorio e i tre piani superiori da dormitori, della capacità complessiva ordinaria di circa 160 letti. V'è una speciale saletta di trattenimento per donne e bambini, qualche camera separata per famiglie, bagni e latrine.

La Società, attraverso le Compagnie di Navigazione, si è messa in rapporto con tutte le persone e gli istituti incaricati nel-

---

(1) Presso la Società e col concorso del R. Ispettore dell'emigrazione e della *Dante Alighieri* di Roma è stata istituita una piccola biblioteca per emigranti.

l'interno degli Stati Uniti della vendita del biglietto d'imbarco agli italiani che rimpatriano. La grande maggioranza di costoro era interamente legata ad albergatori e proprietari di alberghi in New York da cui ricevono una commissione, che spesso sale sino ai 50 cents di dollaro (Lire 2,60) per ogni emigrante. Ciò nonostante, attraverso una incessante propaganda fatta a mezzo dell'Ufficio di emigrazione in New York, dalle Compagnie di navigazione, dalle Regie Autorità Consolari, dalle organizzazioni ecclesiastiche e operaie, la Società è riuscita a procurarsi oltre 300 corrispondenti nell'interno.

Preavvisata dell'arrivo degli emigranti, essa manda i propri agenti ad incontrarli alle stazioni ferroviarie e quindi scortarli alla Casa, prendendo cura dei loro bagagli. La Società non fa pagare nulla per il servizio di scorta, mentre per l'accompagnamento di un emigrante dalle stazioni ad un albergo, i soliti *runners* esigono, quando non riescono a carpire di più, un prezzo medio di un dollaro. Mentre la Società ha speciali accordi con gli *express* per il trasporto dei bagagli a tariffe minime, l'emigrante che si trova in New York per la prima volta è costretto a pagare i soliti mediatori a prezzi esorbitanti, quando pure, ignaro delle distanze e dei prezzi, non prenda la carrozza per recarsi dal proprio bauchiere o all'Hotel.

La Società tiene in permanenza agenti propri alle stazioni della « Pennsylvania Railroad » e della « New York Central », ai quali è stato concesso dalle Compagnie il privilegio di prender cura degli emigranti senza indirizzo o *unconsigned*; altri, poi, ne manda alle altre stazioni a seconda dei bisogni.

Gli emigranti, condotti alla *Casa*, sono tutti registrati. I loro danari e i loro bagagli vengono presi in deposito e custoditi.

L'alloggio, — in locali spaziosissimi con letti individuali, — e il vitto (tre pasti preparati all'italiana compreso il vino), costano all'emigrante soli 75 cents (1). Ma l'emigrante, come s'è

---

(1) Speciali agevolazioni sui prezzi sono usate agli emigranti inviati alla *Casa* da istituzioni di beneficenza come l'*Italian Benevolent Institute*, la *St. Raphael Society*, l'*Italica gens*, ecc.

Nei casi di ritardi di partenze per cui il mantenimento degli emigranti va, a norma della nostra legge, a carico delle Compagnie di navigazione, la diaria è di 1 dollaro.

detto, non paga niente per il servizio di scorta dalle stazioni ferroviarie alla Casa, come per l'accompagnamento ai docks il giorno della partenza. La diaria per gli emigranti in arrivo è fissata per altro in 50 cents sembrando equo far distinguere fra coloro che si accingono a rimpatriare, presumibilmente forniti di danaro, e i connazionali appena sbarcati negli Stati Uniti che non hanno presumibilmente uguali risorse finanziarie.


Il totale delle persone alloggiate nella *Casa* nei tre anni 1909-1911 risulta dalle seguenti cifre, che mostrano anche il progredire costante e lusinghiero dei risultati conseguiti:

Anni	Ricoverati	Giornate di presenza
1909	12909	17685
1910	15338	21198
1911	17756	26315
Proporzione di aumento fra il 1° e 2° e 2° e 3° anno	37.55	48.80

Sul totale degli alloggiati, il 75 per cento circa, rimane nella *Casa* un giorno soltanto, il 20 per cento due giorni, gli altri tre e quattro giorni. Gli emigranti in arrivo rimangono di regola non più di un giorno, il tempo necessario per attendere il treno e il piroscafo che li porterà nell'interno, mentre quelli in partenza seguono le sorti del vapore al quale son destinati. Degli Italiani alloggiati nella *Casa* circa l'80 per cento è costituito da venuti a New York per rimpatriare, mentre il 20 per cento è di arrivati dall'Italia oppure di connazionali che, risiedendo nell'interno, si recano nella metropoli per ricevere parenti od amici.

La maggior proporzione degli emigranti rimpatrianti in confronto di quelli in arrivo si spiega col fatto che questi ultimi difficilmente sono rilasciati da Ellis Island se non hanno dimostrato di esser diretti a parenti od amici e, se destinati all'interno, vengono accompagnati direttamente alle stazioni ferroviarie senza che sia loro dato di fermarsi nella città. Una maggiore e più intensa propaganda in Italia e a bordo dei piroscafi potrà però fare aumentare, sebbene non molto, il numero degli emigranti in arrivo che frequentano la *Casa*.





**CASA PER GLI ITALIANI**

New York, 129 Broad St.

La frequenza degli emigranti raggiunge il massimo nell'autunno (rimpatri), una media nella primavera, un minimo nell'estate e inverno (pochi arrivi, pochi rimpatri). A colmare le perdite di questi periodi la Società estende l'ospitalità della Casa, quando minore è l'affluenza, ad emigranti di altre nazionalità, a preferenza di lingua italiana, (austriaci delle provincie finitime, Albanesi e Montenegrini, ecc.) purchè facenti parte di gruppi appartenenti ad uno stesso piroscafo con provenienza da porti italiani.

La forma di assistenza rappresentata nella Casa per gli Italiani costituisce un risparmio ad ogni emigrante alloggiato non solo sul prezzo degli ordinari alberghi (in media un dollaro), ma pure nelle spese di accompagnamento così dalle stazioni come ai docks, nel trasporto di bagagli, una garanzia contro abusi e frodi, un miglior trattamento dell'emigrante.

Certo, la *Casa* per gli Italiani non può, con la limitata sua capacità, risolvere interamente il problema dell'alloggio dell'emigrante di passaggio. Pur tenendo conto che la maggior parte degli emigranti in arrivo proseguono lo stesso giorno per l'interno e che gli emigranti in partenza arrivano di solito a New York la mattina stessa del giorno stabilito per l'imbarco, sarebbe necessario disporre di un locale capace almeno di un migliaio di letti. Ma un ricovero che volesse far fronte al massimo dell'affluenza, che si verifica solo forse in pochi giorni dell'anno, urterebbe contro difficoltà finanziarie immense e sarebbe per questo poco pratico. Peraltro, la esistenza istessa della *Casa per gli Italiani*, mentre ha servito ad eliminare gradatamente le stamberghe ed i locali peggiori, costringe gli *Hotels* ad abbassare i propri prezzi e in ogni modo a migliorare il trattamento ai loro clienti.

### III.

#### Scuole sui campi di lavoro

L'attività della « Society for Italian Immigrants » si estende anche a forme di protezione educativa e sociale.

Con l'incoraggiamento del R. Commissariato la Società si è posta in grado di aprire e mantenere delle scuole per emigranti

sui campi di lavoro. Queste scuole diedero risultati più che soddisfacenti. La Commissione per l'Immigrazione dello Stato di New York, nominata dal Governatore Hughes, così ne parla nel suo rapporto ufficiale del 1909:

« In questo ed in altri Stati son stati fatti degli esperimenti che indicano come nei campi di lavoro più affollati e permanenti, sia possibile stabilire delle scuole. Sul soggetto fu richiamata l'attenzione pubblica nel 1906, e cioè quando la Signorina Sarah W. Moore, rappresentante della « Society for Italian Immigrants », ebbe l'opportunità di aprire una scuola in Aspinwall, Pa. Come risultato di questo esperimento, in Pennsylvania fu votata una legge che autorizzava i direttori scolastici a fornire il locale adatto ogni qualvolta i lavoratori ne facessero richiesta.

« Un risultato essenzialmente pratico fu poi l'aiuto finanziario dato dal Governo Italiano a questo movimento. Tre scuole furono successivamente istituite nello Stato di New York, e precisamente una in Stoneco, Contea di Dutchess; un'altra in Wappinger Falls, nella stessa Contea che è eminentemente manifatturiera; e la terza, e la più grande, in Ashokan Dam, Contea di Ulster ».

« La scuola di Ashokan Dam è uno dei più felici esperimenti sinora compiuti in questo senso. Vi sono scuole diurne e serali. Il fabbricato per la scuola ha tre vani e fu eretto a tale scopo da imprenditori, i quali forniscono anche il calore e la luce. Oltre alla scuola diurna regolare, condotta dalle competenti autorità scolastiche, vi è un giardino d'infanzia, sotto la cura di un insegnante nei mesi invernali e di due nelle altre stagioni. Gli insegnanti sono nominati e pagati dalla Società per gli Emigranti Italiani, la quale fornisce anche il materiale scolastico occorrente. Vi è poi una scuola serale per gli uomini, affidata a due maestri, similmente retribuiti dalla Società per gli Emigranti Italiani, la quale dà anche i libri e il materiale scolastico ».

« La Società dispone anche di un soprintendente che ha l'obbligo di sviluppare il lavoro e l'attività delle varie scuole. Nessuna tassa o quota è fatta pagare ai lavoratori, o alle loro famiglie. È da notare che queste scuole hanno anche lo scopo di essere quasi un centro sociale per i lavoratori e per le loro famiglie.

Sicchè, occasionalmente, vi si danno rappresentazioni drammatiche e vi sono celebrate feste e anniversari come quelli della nascita di Washington e Lincoln, Garibaldi, ecc. ».

« Oltre all'effetto educativo, queste scuole presentano opportunità di immenso valore per stabilire un'intesa tra lavoratori e imprenditori. Dove la differenza di lingua accresce la possibilità del sospetto reciproco e dell'equivoco, è ovvia l'importanza di avere una persona, meno interessata che il padrone, che dia avvisi e consigli agli operai e alle loro famiglie ».

Sull'esempio e i risultati delle scuole della Society for Italian Immigrants, la Commissione d'Immigrazione ha raccomandato nel suo rapporto l'istituzione a spese dello Stato di altre scuole sugli accampamenti di lavoro condotti dallo Stato.

La scuola di Ashokan Dam (posto di costruzione del nuovo grandioso serbatoio destinato a fornire l'acqua a New York), fu di recente visitata dal nostro Ispettore dell'emigrazione per gli Stati Uniti, il quale ebbe a convincersi della utilità pratica di simili istituzioni. Egli trovò la scuola serale frequentata da circa 75 persone di cui 64 italiani, dall'età variabile da 15 a 33 anni, divisi in tre classi a seconda del più o meno avanzato grado della loro istruzione. Le lezioni sono tenute cinque giorni della settimana dalle 7 alle 9 di sera, e dà soddisfazione il vedere come persone che hanno lavorato tutto il giorno, si rechino assiduamente a scuola durante la sera, per imparare a leggere, a scrivere, a far di conto, e qualche nozione geografica generale.

L'insegnamento è fatto in inglese, possibilmente anche in italiano, ma è difficilissimo trovare maestre che conoscano entrambe le lingue e si adattino ad insegnare in campi di lavoro lontani da ogni forma di vita sociale.

La scuola è fornita di una piccola biblioteca in inglese e in italiano. A cura del R. Ispettore dell'emigrazione tutti gli scolari furono provveduti di un libro di lettura italiano. Fra gli altri insegnamenti v'è pure quello del canto, specie di inni patriottici, così americani come italiani, e di canzoni napoletane. Occasionalmente, il programma è variato da piccole conferenze istruttive, talora anche illustrate con proiezioni.

In occasione della sua visita il nostro Ispettore mandò pure

alla scuola una gran carta geografica d'Italia, ritratti del Re e della Regina, una bandiera italiana. Ad uso degli alunni egli preparò pure brevi « consigli e suggerimenti per gli emigranti Italiani negli Stati Uniti » che sono riportati più appresso.

Al momento presente, la scuola di Ashokan Dam è peraltro (se si prescinda da quella aperta di recente in altra località vicina a New York in cooperazione con la North American Civic League for Immigrants), l'unica del genere tuttora aperta e funzionante, le altre avendo dovuto essere abbandonate o per assottigliamento dei campi di lavoro sui quali erano sorte, oppure per altre ragioni fra cui quella della spesa, che non può a meno di essere piuttosto elevata. La Società degli Immigranti Italiani del resto, aveva il proposito di iniziare un movimento ed in questo essa è lodevolmente riuscita. Altri dovrà continuare sopra stabili e più larghe basi la iniziativa e, forte delle conclusioni dell'inchiesta compiuta dalla State Commission on Immigration, la stessa Società sta esaminando la possibilità di far presentare nello Stato di New York, apposito disegno di legge per la istituzione, a cura delle competenti autorità scolastiche, di altre scuole del genere.

#### IV.

##### Attività diverse della Società. — Collocamento al lavoro.

Se l'assistenza all'imbarco e allo sbarco, la protezione degli emigranti di passaggio mediante la Casa per gli Italiani, le scuole sui campi di lavoro costituiscono le forme principali di attività della Society for Italian Immigrants, questa adempie peraltro ad altre svariate funzioni di carattere spicciolo.

Alla Società vengono riferiti dalle stesse autorità consolari e di emigrazione molti reclami provenienti dall'Italia per smarrimento di bagagli, indebite esazioni, ecc. (nell'ultimo anno: 1905). La Società presta occasionalmente qualche sussidio a rimpatrianti bisognosi, (275 nel 1911) compiendo le indagini e pratiche pel loro imbarco sui piroscafi in partenza per l'Italia. La Società ha cura di compilare per il Regio Commissario dell'emigrazione elenchi di tutti i connazionali respinti, piroscafo per piroscafo, con

l'indicazione specifica e particolareggiata dei motivi della reiezione, fornendo così elementi preziosi per le Commissioni arbitrali nel Regno. Così pure si incarica di ottenere a favore degli emigranti residenti negli Stati Uniti i certificati di sbarco o *landing certificates*; s'interessa ad impedire, quando sia possibile ed equo, la ingiusta deportazione di nostri connazionali dagli Stati Uniti.

Durante l'anno scorso la società, ha da ultimo iniziato un servizio utilissimo di scorta e sorveglianza per coloro che rimpatriano con biglietto gratuito fornito dal console, (3085 nel 1911), cooperando efficacemente alla repressione degli abusi, talora gravi e frequenti, che si verificano in materia di rimpatrii.

Col 1° maggio 1911, anche in seguito a speciali istruzioni del Commissario di immigrazione americano il quale prescrisse che i patronati per gli emigranti dovessero occuparsi anche di procurare lavoro a chi lo richiedesse, la « Society for Italian immigrants » iniziò una speciale sezione « Collocamento al lavoro ». Alla stessa data veniva a cessare il *Labor Information Office for Italians*, di cui le funzioni d'indole generale (informazioni sul lavoro e sulla legislazione operaia, pubblicazione di un Bollettino del lavoro e dell'emigrazione) passarono all'ufficio dell'Ispettorato (*Italian Emigration Office*, 226 Lafayette St. New York), mentre le funzioni di ordine esecutivo e di collocamento al lavoro propriamente detto erano affidate, in via di esperimento, alla Società per gli Emigranti Italiani, finendosi così col raccogliere in un unico organismo tutte le svariate forme di assistenza e tutela degli emigranti in New York. Durante gli otto mesi dal maggio al dicembre 1911 la Società ricevette 3493 domande di collocamento al lavoro, riuscendo peraltro a provvedere direttamente solo per 528.

Le difficoltà del collocamento all'estero essendo immense e talora insuperabili, la Società, sotto la guida del nostro Ispettore per gli Stati Uniti, ha cercato e cerca di dirigere i suoi sforzi a forme di collocamento speciali che — per le condizioni in cui si svolgono — abbiano finora dato luogo a più gravi inconvenienti e a particolari forme di sfruttamento, come si verifica, ad es., per l'ingaggio dei così detti *marinai di obbligazione*. Accade spesso che o per diserzione di parte del personale già a bordo o per bisogni straordinari nei viaggi di ritorno, occorra reclutare nei porti

esteri nuovo personale di equipaggio, al quale vengono estorte da mediatori senza scrupoli senserie che salgono talora a 80 lire a persona. D'accordo con alcune Compagnie di navigazione la Società ha perciò da poco intrapreso essa medesima il collocamento del personale di bordo e si spera che l'esperimento dia buoni risultati.

La Società per gli emigranti italiani serve finalmente come centro e mezzo di distribuzione delle informazioni sul lavoro e sull'emigrazione. Un adeguato numero di copie del *Bollettino* settimanale edito dall'*Italian Emigration Office* è messo a disposizione della Società perchè sia distribuito, specialmente, a tutti gli emigranti in arrivo dall'Italia.

## Per gli Immigranti italiani negli Stati Uniti di America

### Consigli e suggerimenti (1)

Trovandovi in America dovete ricordarvi di essere in un grande e libero paese che è come la vostra patria di lavoro. Voi fornite a questo paese un lavoro prezioso, perchè, senza di esso, tante ferrovie, trafori, canali, ponti, strade e fabbricati non sarebbero possibili. L'America fornisce a voi inesauribili opportunità di lavoro, nelle quali potete far valere le vostre attitudini tecniche e ogni altra vostra buona qualità. Come l'America deve riconoscenza a voi, così voi ne dovete ad essa.

\* \* \*

L'immigrante che è più in grado di sapersi difendere è quegli che ha una certa educazione, che sa leggere e scrivere, che non ha bisogno di ricorrere ad altri per mandare una lettera ai suoi parenti lontani, per invocare, in caso di bisogno, l'assistenza del Console, per fare il conto dei guadagni e delle spese, per inviare in patria il frutto dei suoi risparmi ai genitori, alla moglie.

Il primo dovere dell'immigrante è quindi quello di istruirsi, di imparare a leggere e scrivere se sfortunatamente già non sappia farlo, di apprendere l'uso della lingua del paese in cui vive.

L'Italiano che vive negli Stati Uniti dell'America del Nord, sapendo parlare inglese, può farsi meglio apprezzare dagli americani. Spesso, abili operai sono costretti a contentarsi di salarii molto bassi solo perchè ignorano la lingua inglese.

L'Italiano che parla l'inglese non deve evitare gli americani, ma anzi cercare la loro compagnia; nè deve mostrarsi a loro riguardo diffidente e altezzoso. Gli americani non possono avere

---

(1) Preparato dal prof. B. Attolico, R. Ispettore dell'emigrazione per gli Stati Uniti, per i lavoratori italiani della scuola aperta dalla « Society for Italian Immigrants » sui campi di lavoro di Ashokan Dam (New York).



fiducia degli Italiani se anche questi non si mostrino fiduciosi. Sol tanto mediante i reciproci contatti e la reciproca confidenza si stabilisce una convivenza armonica e cordiale.

L'Italiano in America deve mantenersi sempre ossequiente alle leggi locali; ogni paese ha le sue leggi, ugualmente degne di rispetto. Egli deve evitare le risse ed i fatti di sangue, pensando che il coltello è il peggiore dei giudici e che la cattiva condotta di pochi può compromettere la buona riputazione delle tante migliaia di connazionali che vivono in America onestamente come in una seconda patria.

Vi sono nell'America del Nord oltre due milioni di Italiani. Ma la maggioranza di essi vivono agglomerati nelle grandi città. Ve ne sono circa mezzo milione nella sola New York, 100 mila a Chicago, 80 mila a Filadelfia e 50 mila a Boston.

Gli Italiani sembrano preferire le grandi città perchè la vita vi è più a buon mercato e più frequenti i contatti con i propri connazionali. Ma essi devono anche pensare che nei « tenements » delle grandi città si annidano i germi di ogni malattia fisica e morale e che dalle agglomerazioni urbane escono i predisposti al mal fare ed alla tubercolosi.

Ogni anno ritornano dall'America in Italia oltre mille emigranti affetti da tubercolosi, e che pure erano partiti dal loro paese pochi anni prima robusti e forti, nel fiore della giovinezza. Questi disgraziati hanno perduto la salute dormendo a dozzine in ambienti senza luce e senza aria, e lavorando troppo giovani nelle fabbriche, anzichè all'aperto.

Gli Italiani preferiscono al salubre lavoro dei campi quello delle città, anche perchè sono attratti dalla lusinga di più alti guadagni. Ma non pensano ai lunghi periodi di disoccupazione che li attendono nelle città, e durante i quali saranno costretti a vivere di debiti.

Vi sono negli Stati Uniti tante colonie agricole floride e prospere, nelle quali i nostri connazionali hanno mostrato quanto possa la loro industriosità e la loro perseveranza, non meno che la loro attitudine al lavoro dei campi. Gli Italiani, avvezzi alle meravigliose culture di Italia che fanno a ragione chiamare il nostro paese il giardino d'Europa, hanno trasformato l'agricoltura di

intere contrade, come, per citarne una, la California, dove, mercè loro, prosperano viti ed agrumi che gareggiano con gli stessi prodotti d'Italia.

Perchè essi, prendendo esempio dalle colonie già esistenti, come quelle di Vineland e Hanmorton nel New Jersey, di Fredonia nello stesso stato di New York, di Tontitown nell'Arkansas, non si danno all'agricoltura e non cercano di diventare, mercè la costanza di lavoro di cui son capaci, proprietari della terra che coltivano?

L'agricoltura dà sicurezza e sanità di vita materiale e morale.

\* \* \*

Voi immigranti italiani che siete in America, ricordatevi pure che anche qui siete seguiti dall'occhio vigile della vostra patria d'origine.

Sul piroscampo che vi ha portati negli Stati Uniti avete visto e conosciuto il « Regio Commissario », che ha preso cura a bordo della vostra salute e del vostro trattamento ed ha accolto i vostri reclami.

All'arrivo, avete trovato in Ellis Island gli agenti della *Società per gli emigranti italiani* incaricati di prestare aiuto gratuitamente a tutti coloro che sono trattenuti nell'isola per un ulteriore e definitivo esame.

Se, entrando in New York, non avete parenti od amici che vi attendano, le guide della stessa Società vi accompagneranno alla casa, agli amici, ai parenti ai quali siete diretti (1).

Se avete bisogno di passare qualche giorno in New York, prima di proseguire per l'interno, voi potrete trovare alloggio e vitto a mitissime condizioni nella *Casa per gli Italiani* (129 Broad Street) istituita e diretta dalla stessa Società. (\*)

Le donne e i bambini trovano speciale assistenza e, in caso di

---

(1) Ora questo servizio è disimpegnato, sotto la sorveglianza delle Autorità di Immigrazione Americane, dalla North American Civic League for Immigrants.

(\*) I prezzi sono di 50 centesimi di dollaro per gli emigranti in arrivo dall'Italia.

bisogno, vitto ed alloggio gratuito presso la « Società di San Raffaele » (8 Charlton Street).

Se vi trovate in New York senza occupazione, potete rivolgervi alla stessa Società per gli emigranti Italiani (129 Broad St.) la quale ha testè aperto una sezione *gratuita* di collocamento al lavoro.

In caso di malattia, troverete assistenza e riparo, oltre che negli altri ospedali della città, in un ospedale tutto vostro, con dottori che parlano la vostra lingua, l'*Ospedale Italiano* (173 West Houston Street), nel quale sono accolti gratuitamente tutti i malati italiani poveri. Molti sono pure gli Italiani poveri curati nel « Columbus Hospital » (226 East 20th Street) mantenuto dalle Suore del Sacro Cuore.

Se per disgrazia voi cadiate vittima di quel terribile male che si chiama tubercolosi o tisi, non vi rincresca di dichiararlo. Anche quel male, per quanto grave, può essere sanato, se avvertito e curato in tempo. I tubercolotici sono curati gratuitamente nella *Clinica Morgagni* annessa all'Ospedale Italiano (173 West Houston Street).

Non abbiate mai fiducia negli avvisi, pubblicati nei giornali, di certi dottori che dicono di guarire tutti i mali, anche senza vedere il malato e per lettera. Essi vogliono profittare della vostra ingenuità e vogliono vendere a caro prezzo delle medicine che non costano niente.

Se vi occorra una disgrazia sul lavoro, se il vostro padrone non voglia pagarvi i danari da voi onestamente guadagnati, e per tutte le controversie derivanti dal contratto di lavoro, voi potete ricorrere all'opera dell'*Ufficio di assistenza legale per gli Italiani* annesso al Consolato d'Italia (226 Lafayette Street), risparmiandovi le spese per litigi e cause molto spesso inutili e dannose.

Se dovete ancora adempiere ai vostri obblighi di leva, presentatevi al Consolato ove sarete visitati gratuitamente. Non cercate mai d'essere ingiustamente esentati dalla leva; non è onesto sottrarsi ad uno dei più sacri doveri di cittadino; e se qualche compaesano cerca di farvi credere che con danaro è possibile conseguire l'esenzione, non gli date ascolto; egli vuole derubarvi del vostro danaro.

Ove vogliate spedire alle vostre famiglie che siano ancora in Italia i vostri risparmi (abbiate gelosa cura di essi perchè sono il frutto del vostro lavoro) voi potete rivolgervi, oltre che alla posta, anche alla *Agenzia del Banco di Napoli* (80 Spring Street). Se per tenere in deposito i vostri danari preferite una *Cassa di risparmio italiana* ne troverete una a New York (all'incrocio di Spring e Lafayette Street).

Se desiderate chiamare presso di voi qualche membro della vostra famiglia residente in Italia, ricordatevi che non v'è bisogno per questo di mandar loro il così detto « atto di richiamo ». Questi atti costano spesso cinque dollari e più, mentre non sono tenuti in nessun conto dalle Autorità Americane addette al servizio dell'immigrazione di Ellis Island o degli altri porti.

Ai parenti od amici che vogliono raggiungervi, mandate il vostro stesso indirizzo e non quello della vostra Banca. Negli scorsi anni sono stati respinti da Ellis Island moltissimi vostri compatrioti perchè, arrivati qui a gruppi e indirizzati tutti allo stesso banchiere, sono stati ritenuti dalle Autorità di Immigrazione come legati da contratto di lavoro. Le autorità vogliono che gli emigranti in arrivo abbiano l'indirizzo giusto della persona cui sono diretti e non quello di un intermediario.

Ai vostri parenti ed amici in Italia che intendano recarsi in America, consigliate di non assicurarsi contro i rischi della reiezione. Questa assicurazione costa dieci lire e non aumenta i diritti dell'emigrante verso le compagnie di navigazione, diritti i quali vengono garantiti senza alcun pagamento dalla legge italiana sull'emigrazione.

Informazioni ed assistenza in ogni vostro bisogno voi potrete sempre avere dal Consolato italiano e da un apposito « Ufficio di emigrazione », entrambi situati al 226 Lafayette Street.

In tutte le altre grandi città degli Stati Uniti, Filadelfia, Boston, New Orleans, Chicago, Denver, San Francisco, voi troverete sempre istituti privati e pubblici fondati per l'assistenza degli immigranti italiani. Se, recandovi in quei luoghi voi volete gli indirizzi delle Società ed Istituti che vi possano essere di qualche aiuto, rivolgetevi per averli all'Ufficio di emigrazione già nominato (New York, 226 Lafayette Street).

A quelle istituzioni domandate consiglio tutte le volte che qualcuno tenti di allettarvi ad entrare in imprese o in speculazioni con la lusinga di facili guadagni. I giornali sono pieni di avvisi non degni di fede. Vi sono, per esempio, delle imprese di colonizzazione che fanno credere di vendere delle terre adatte alla coltivazione, mentre invece sono terre paludose ed insalubri. Talune dicono anche di « regalare » dei lotti. Non è vero. Vi chiedono dopo cinque dollari per lotto mentre il valore di un intero aere (20 lotti) è spesso assai inferiore a quella somma. E un aere di terra anche se buona, non è sufficiente per scopi agricoli.

Non comprate mai azioni per miniere d'oro o per nuove invenzioni, come la posta elettrica, l'ombrello tascabile, ecc. Nel maggior numero di casi si tratta di frodi e voi dovete evitarle, domandando consiglio a chi può darvelo.

Quando, per esservi stata avversa la sorte, o per ragioni di malattia sentiate il bisogno di ritornare in Italia e non ne abbiate i mezzi, voi potete ottenere a traverso i nostri Consolati ed uffici di protezione un rimpatrio di favore al prezzo di sole lire 2 al giorno per ogni giorno di traversata.

Guardatevi da faccendieri che tentano di far credere necessario il loro intervento e la loro interposizione per ottenere questi rimpatri di favore; essi lo fanno per defraudarvi. Nè è necessario che per ottenere il rimpatrio voi vi procuriate, pagando, dei certificati medici. Questi certificati non servono a nulla; giacchè se il Console vuole assicurarsi del vostro stato di salute, vi farà visitare egli stesso gratuitamente.

Quando vi recate in Italia per adempiere al servizio militare, potete ottenere, rivolgendovi sempre al vostro Consolato, un rimpatrio di favore a soli dollari 18.

Se, infine, dopo varii anni di lavoro voi ritorniate in patria per rivedere i vostri cari ed abbiate bisogno, passando per New York, di un luogo ove fermarvi in attesa dell'imbarco, rivolgetevi alla « Casa per gli Italiani », (129 Broad Street) ove pagherete soltanto 75 cents al giorno per alloggio, vitto e accompagnamento ai docks e ove troverete assistenza gratuita per la ricerca dei bagagli e per quanto altro possa occorervi. È essenziale che voi scegliate per le vostre temporanee dimore in New-York un luogo sicuro. Ancora

due anni or sono, in una locanda di Broadway, 6 italiani trovarono la morte perchè, ammassati in una stanzetta senza aria, dormirono lasciando aperta la chiavetta del gas.

Tutte le istituzioni sopra ricordate sono mantenute da persone americane od italiane, sinceramente interessate nel vostro benessere. Abbiate fiducia in quelle istituzioni che, sorrette anche dal vostro Governo, sono in parte mantenute col vostro stesso denaro.

\* \* \*

Anche vivendo fuori d'Italia, ricordatevi dunque che deve essere vostro scopo di elevarvi, così materialmente, come moralmente.

Amate l'istruzione, curate la pulizia e la decenza. Non vi fate mai mancare il necessario. Una persona che lavora ha diritto di mantenersi bene e le eccessive privazioni diminuiscono la potenzialità al lavoro.

Verso i vostri compagni di lavoro, di qualunque paese essi siano, siate sempre animati da benevolo senso di solidarietà.

Siate affezionati alla vostra patria di lavoro; ma ciò non vi esima dall'amore doveroso per il paese ove siete nati. Se, per il migliore svolgimento della vostra attività nel paese di residenza, abbiate anche sentito il bisogno di acquistare la cittadinanza americana, ciò non deve distaccarvi per sempre dalla vostra patria di origine, nè allontanarvi dal culto dei vostri ideali.

# Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione

## Personale del Commissariato.

*R. Decreto, in data 21 marzo 1912, in forza del quale il commendatore dott. Pasquale Di Fratta, incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione, cessa dalle dette funzioni ed è richiamato al Consiglio di Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, N. 23, modificata con la legge 17 luglio 1910, N. 538, e il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, numero 375;

Ritenuto che per esigenze di servizio il comm. dott. Pasquale Di Fratta deve riprendere le sue normali funzioni presso il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri di concerto col nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

A datare dal 1° aprile 1912 cessa l'incarico delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione conferito al comm. Pasquale Di Fratta, consigliere di Stato, col R. Decreto del 12 febbraio 1911, N. 276.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
DI SAN GIULIANO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 marzo 1912.

Registro 322 Pers. Civ., foglio 142.

JUNG.

*R. Decreto in data 31 marzo 1912, col quale il conte Giovanni Gallina, Ministro plenipotenziario di I classe, è incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione,*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, N. 23, modificata con la legge 17 luglio 1910, N. 538, e l'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, N. 375;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il conte Giovanni Gallina, Ministro Plenipotenziario di I classe, è incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione. Egli percepirà l'indennità mensile di L. 500 imputabile al bilancio del Fondo per l'emigrazione (Capitolo I del Bilancio per l'esercizio 1911-1912 e capitoli corrispondenti degli esercizi dipendenti).

Il sopraindicato provvedimento avrà effetto a datare dal 1° aprile prossimo venturo.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, li 31 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DI SAN GIULIANO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 aprile 1912.

Registro 18, Bilancio Esteri, foglio 138.

JUNG.



## Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° maggio al 31 agosto 1912

Pubblichiamo i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre 1912. Detti noli sono stati fissati dal Ministro degli Affari Esteri con decreto del 14 aprile 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 stesso mese.

*N. B. - Per i contratti di trasporto relativi alle partenze da effettuarsi dal 1° al 31 maggio 1912, i vettori sono autorizzati a percepire un aumento di lire 10 sui prezzi portati dalle tariffe qui appresso segnate.*

### Linee degli Stati Uniti.

(Dall'Italia a Nuova York).

<p><b>Navigazione Generale Italiana.</b></p> <p>Duca di Aosta . . . . . 210            Duca degli Abruzzi . . . . . 210            Duca di Genova . . . . . 210            America . . . . . 210            Lazio . . . . . 195            Sannio . . . . . 195</p> <p style="text-align: center;"><b>La Veloce.</b></p> <p>Oceania . . . . . 210            Europa . . . . . 200            Italia . . . . . 200            Brasile . . . . . 200            Argentina . . . . . 200            Savoia . . . . . 200            Città di Milano . . . . . 178            Città di Torino . . . . . 178</p> <p style="text-align: center;"><b>Lloyd Italiano.</b></p> <p>Taormina . . . . . 210            Mendoza . . . . . 200            Cordova . . . . . 200            Indiana . . . . . 200            Luisiana . . . . . 200</p>	<p><b>Cyp. Fabre. &amp; Cie.</b></p> <p>Sant'Anna . . . . . 200            Venezia . . . . . 200            Madonna . . . . . 200            Germania . . . . . 195            Canada . . . . . (1) 195</p> <p style="text-align: center;"><b>Anchor Line.</b></p> <p>Italia . . . . . 185            Perugia . . . . . 178            Calabria . . . . . 178</p> <p style="text-align: center;"><b>Hamburg-Amerika Linie.</b></p> <p>Kaiserin Auguste Victoria (1) 205            Moltke . . . . . 200            Hamburg . . . . . 200            Cincinnati . . . . . 200            Cleveland . . . . . 200            Batavia . . . . . 175</p> <p style="text-align: center;"><b>Italia.</b></p> <p>Ancona . . . . . 210            Verona . . . . . 210            Siena . . . . . 195            Bologna . . . . . 195            Ravenna . . . . . 190            Toscana . . . . . 190</p>
--	--

(1) Nolo provvisorio.

*Segue: Linee degli Stati Uniti.*

(Dall'Italia a Nuova York).

**Norddeutscher Lloyd.**

Berlin . . . . .	210
Kaiser Wilhelm der Grosse	200
Königin Luise . . . . .	200
König Albert . . . . .	200
Prinzess Irene . . . . .	200
Barbarossa . . . . .	200
Friedrich der Grosse . . .	200
Neckar . . . . .	195

**White Star Line.**

Adriatic . . . . .	(1) 205
Cedric . . . . .	200
Celtic . . . . .	200

**Siculo-Americana.**

San Guglielmo . . . . .	200
San Giorgio . . . . .	200
San Giovanni . . . . .	195

**Lloyd Sabauda.**

Tomaso di Savoia . . . . .	210
Principe di Udine . . . . .	210
Re d'Italia . . . . .	200
Principe di Piemonte . . .	200
Regina d'Italia . . . . .	200

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

**Navigazione Generale Italiana.**

Duca di Aosta . . . . .	235
Duca degli Abruzzi . . . .	235
Duca di Genova . . . . .	235
America . . . . .	235
Lazio . . . . .	220
Sannio . . . . .	220

**La Veloce.**

Oceania . . . . .	235
Europa . . . . .	225
Italia . . . . .	225
Brasile . . . . .	225
Argentina . . . . .	225
Savoia . . . . .	225
Città di Milano . . . . .	203
Città di Torino . . . . .	203

**Lloyd Italiano.**

Taormina . . . . .	235
Mendoza . . . . .	225
Cordova . . . . .	225
Indiana . . . . .	225
Luisiana . . . . .	225

**Italia.**

Ancona . . . . .	235
Verona . . . . .	235
Siena . . . . .	220
Bologna . . . . .	220
Ravenna . . . . .	215
Toscana . . . . .	215

**Anchor Line.**

Italia . . . . .	210
Perugia . . . . .	205
Calabria . . . . .	205

(1) Nolo provvisorio.

*Segue: Linee degli Stati Uniti.*

(Dall'Italia a Boston).

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta . . . . .	210	Italia . . . . .	200
Duca degli Abruzzi . . . . .	210	Brasile . . . . .	200
Duca di Genova . . . . .	210	Argentina . . . . .	200
America . . . . .	210	Savoia . . . . .	200
Lazio . . . . .	195	Città di Milano . . . . .	178
Sannio . . . . .	195	Città di Torino . . . . .	178
<b>La Veloce.</b>		<b>White Star Line.</b>	
Oceania . . . . .	210	Cretic . . . . .	200
Europa . . . . .	200	Canopic . . . . .	200

(Dall'Italia a Filadelfia)

Navigazione Generale Italiana.			
Duca di Aosta . . . . .	210	Argentina . . . . .	200
Duca degli Abruzzi . . . . .	210	Savoia . . . . .	200
Duca di Genova . . . . .	210	Città di Milano . . . . .	178
America . . . . .	210	Città di Torino . . . . .	178
Lazio . . . . .	195	<b>Italia.</b>	
Sannio . . . . .	195	Ancona . . . . .	210
<b>La Veloce.</b>		Verona . . . . .	210
Oceania . . . . .	210	Siena . . . . .	195
Europa . . . . .	200	Bologna . . . . .	195
Italia . . . . .	200	Ravenna . . . . .	190
Brasile . . . . .	200	Toscana . . . . .	190

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre)

**Compagnie Générale Transatlantique (1).**

France . . . . . (2)	200	La Savoie . . . . .	200
La Provence . . . . .	200	Rochambeau . . . . .	195
La Lorraine . . . . .	200	Chicago . . . . .	195

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'Alta e Media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia da Modane fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

(2) Nolo provvisorio.

## Linea del Brasile.

(Dall'Italia a Rio de Janeiro e Santos).

### Navigazione Generale Italiana.

Re Vittorio . . . . .	207
Regina Elena . . . . .	207
Principe Umberto . . . . .	207
Duca di Aosta . . . . .	207
Duca degli Abruzzi . . . . .	207
Duca di Genova . . . . .	207
America . . . . .	207
Umbria . . . . .	196
Lazio . . . . .	191
Sannio . . . . .	191

### Transports Maritimes à vapeur.

Salta . . . . .	191
Paraná . . . . .	191
Plata . . . . .	191
Pampa . . . . .	191
Formosa . . . . .	191
Valdivia . . . . .	(1) 186
Algérie . . . . .	176

### Lloyd Italiano.

Principessa Mafalda . . . . .	217
Taormina . . . . .	207
Mendoza . . . . .	196
Cordova . . . . .	196
Indiana . . . . .	196
Luisiana . . . . .	196

### La Veloce.

Oceania . . . . .	207
Europa . . . . .	196
Italia . . . . .	196
Brasile . . . . .	196

Argentina . . . . .	196
Savoia . . . . .	196
Città di Milano . . . . .	174
Città di Torino . . . . .	174

### Ligure-Brasiliana.

Garibaldi . . . . .	196
Cavour . . . . .	196

### Italia.

Ancona . . . . .	207
Verona . . . . .	207
Siena . . . . .	191
Bologna . . . . .	191
Ravenna . . . . .	186
Toscana . . . . .	186

### Lloyd Sabauda.

Tomaso di Savoia . . . . .	207
Principe di Udine . . . . .	207
Re d'Italia . . . . .	196
Principe di Piemonte . . . . .	196
Regina d'Italia . . . . .	196

### Hamburg-Amerika Linie.

Moltke . . . . .	196
Hamburg . . . . .	196
Batavia . . . . .	172

### Siculo-Americana.

San Guglielmo . . . . .	196
San Giorgio . . . . .	196
San Giovanni . . . . .	191

(1) Nolo provvisorio.

**Linea del Plata.**

(Dall' Italia a Montevideo e Buenos Aires).

**Navigazione Generale Italiana.**

Re Vittorio . . . . .	222
Regina Elena . . . . .	222
Principe Umberto . . . . .	222
Duca di Aosta . . . . .	222
Duca degli Abruzzi . . . . .	222
Duca di Genova . . . . .	222
America . . . . .	222
Umbria . . . . .	208
Lazio . . . . .	203
Sannio . . . . .	203

**Italia.**

Ancona . . . . .	222
Verona . . . . .	222
Siena . . . . .	203
Bologna . . . . .	203
Ravenna . . . . .	193
Toscana . . . . .	193

**La Veloce.**

Oceania . . . . .	222
Europa . . . . .	208
Italia . . . . .	208

Brasile . . . . .	208
Argentina . . . . .	208
Savoia . . . . .	208
Città di Milano . . . . .	188
Città di Torino . . . . .	188

**Lloyd Italiano.**

Principessa Mafalda . . . . .	232
Taormina . . . . .	222
Mendoza . . . . .	208
Cordova . . . . .	208
Indiana . . . . .	208
Luisiana . . . . .	208

**Transports Maritimes à vapeur.**

Salta . . . . .	203
Paraná . . . . .	203
Plata . . . . .	203
Pampa . . . . .	203
Formosa . . . . .	203
Valdivia . . . . . (1)	198
Algérie . . . . .	183
France . . . . .	183

(1) Nolo provvisorio.

**Segue: Linea del Plata.**

(Dall' Italia a Montevideo e Buenos Aires)

**Ligure-Brasiliana.**

Garibaldi . . . . .	208
Cavour . . . . .	208

**Lloyd Sabauda.**

Tomaso di Savoia . . . . .	222
Principe di Udine . . . . .	222
Re d'Italia . . . . .	208
Principe di Piemonte . . . . .	208
Regina d'Italia . . . . .	208

**Hamburg-Amerika Linie.**

Moltke . . . . .	208
Hamburg . . . . .	208
Batavia . . . . .	183

**Siculo-Americana.**

San Guglielmo . . . . .	208
San Giorgio . . . . .	208
San Giovanni . . . . .	203

**Linea del Centro America.****La Veloce.**

Italia . . . . .	200	Savoia . . . . .	200
Brasile . . . . .	200	Città di Milano . . . . .	195
Argentina . . . . .	200	Città di Torino . . . . .	195

# INDICE

I. <b>La tutela degli emigranti</b> (Conferenza del comm. dott. PASQUALE DI FRATTA, Commissario generale dell'emigrazione) . . . . .	PAG. 3
II. <b>Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione:</b>	
Le ultime disposizioni legislative riguardanti il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti d'America e loro applicazione . . . . .	18
a) Modificazioni alla legge federale che regola l'immigrazione negli Stati Uniti, per quanto riguarda il traffico delle schiave bianche (marzo 1910) . . . . .	18
Testo della legge 26 marzo 1910, n. 107, che modifica la legge che regola l'immigrazione degli stranieri approvata il 20 febbraio 1907 . . . . .	20
b) Legge degli Stati Uniti 25 giugno 1910 sul traffico delle schiave bianche per regolare il traffico interstatale e dall'estero, proibendone il trasporto a scopi immorali, di donne e ragazze. . . . .	23
c) Notizie circa il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti tratte dall'ultimo rapporto (1910-1911) del Commissario generale dell'immigrazione . . . . .	24
III. <b>Riassunti preliminari dei Rapporti del Commissario generale per l'immigrazione negli Stati Uniti per gli anni 1909-1910 e 1910-1911:</b>	
a) Riassunto del Rapporto riguardante l'anno finanziario 1909-1910 . . . . .	26
b) Riassunto del Rapporto riguardante l'anno finanziario 1910-1911. . . . .	32
IV. <b>La « Society for Italian Immigrants » e la Casa per gli Italiani di New-York:</b>	
Lavoro generale della <i>Society for Italian Immigrants</i> . . . . .	36
Casa per gli Italiani. . . . .	38
Scuole sui campi di lavoro. . . . .	43
Attività diversa della Società - Collocamento al lavoro . . . . .	46

<b>V. Per gli Immigranti Italiani negli Stati Uniti d'America:</b>	
Consigli e suggerimenti . . . . .	PAG. 49
<b>VI. Atti del Ministero degli Affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione:</b>	
Personale del Commissariato:	
R. Decreto in data 21 marzo 1912, in forza del quale il comm. dott. Pasquale Di Fratta, incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione, cessa dalle dette funzioni ed è richiamato al Consiglio di Stato . . . . .	56
R. Decreto in data 31 marzo 1912, col quale il conte Giovanni Gallina, Ministro plenipotenziario di 1 <sup>a</sup> classe è incaricato delle funzioni di Commissario generale dell'emigrazione ..	57
Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1 <sup>o</sup> maggio 1911 al 31 agosto 1912 . . . . .	58